

**PROGRAMMAZIONE UNITARIA 2024-2029
MISURE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE
(D.G.R. n. 42/34 del 6.11.2024)**

**AVVISO
PER LA SELEZIONE DI PROPOSTE DI INVESTIMENTO PRODUTTIVO DA FINANZIARE ATTRAVERSO
CONTRATTI DI INVESTIMENTO
PER LO SVILUPPO E LA FABBRICAZIONE DI TECNOLOGIE CRITICHE STEP**

(Avviso Approvato con Determinazione prot. n. 3340/349 del 09.04.2026 e rettificato con Determinazione prot. n. 3860/386 del 23.04.2026 e prot. n. 3884/390 del 24.04.2026)

PR SARDEGNA FESR 2021-2027

PRIORITÀ 8 “Tecnologie deep tech e digitali”

Azione 8.6.1 “Sostegno allo sviluppo o fabbricazione di tecnologie critiche: deep tech, digitali e biotecnologie; salvaguardia e rafforzamento delle rispettive catene del valore”

Azione 8.6.2 “Sostegno allo sviluppo di competenze nel campo delle tecnologie deep tech, digitali e biotecnologie per posti di lavoro di qualità”

PRIORITA' 9 “Tecnologie pulite”

Azione 9.9.1 “Sviluppo e fabbricazione di tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse”

Azione 9.9.2 “Sostegno allo sviluppo di competenze nel campo delle tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse”

**Contratto di Investimento (CI) - STEP
(D.G.R. n. 10/24 del 18.02.2025 – D.G.R. n. 42/35 del 07.08.2025)**

Sezione I - Finalità e risorse	2
Art. 1 Finalità e oggetto	2
Art. 2 Dotazione finanziaria	4
Sezione II – Beneficiari, interventi e spese ammissibili, tipologia di agevolazione	5
Art. 3 Beneficiari e condizioni soggettive di ammissibilità	5
Art. 4 Interventi finanziabili	8
Art. 5 Proposte di Investimento: dimensioni, caratteristiche e condizioni di ammissibilità.....	10
Art. 6 Tipologia spese ammissibili	15
Art. 7 Condizioni di ammissibilità delle spese	17
Art. 8 Tipologia di agevolazione, regime e intensità dell'aiuto	18
Art. 9 Combinazione della sovvenzione con finanziamenti a valere sul Fondo di Competitività delle imprese	20
Sezione III - Procedura di selezione e sottoscrizione del Contratto di Investimento.....	23
Art. 10 Procedura di selezione	23
Art. 11 Presentazione della Proposta di investimento.....	24
Art. 12 Verifica di ricevibilità e ammissibilità formale	31
Art. 13 Valutazione di ammissibilità sostanziale e di merito delle Proposte e attribuzione dei punteggi	31
Art. 14 Fase Concertativo-Negoziabile	36
Art. 15 Presentazione della domanda, verifiche e concessione delle agevolazioni.....	37
Art. 16 Obblighi del beneficiario	37
Sezione V – Realizzazione della Proposta di Investimento	40
Art. 17 Attuazione dell'iniziativa.....	40
Art. 18 Variazioni	41
Art. 19 Rendicontazione ed erogazione delle agevolazioni	43
Art. 20 Controlli e monitoraggio	46
Art. 21 Revoche e rinunce	46
Art. 22 Cumulo.....	48
Sezione V – Sinergia e complementarità con il PR Sardegna FSE+ 2021-2027 Priorità 6 “Occupazione e formazione STEP” - Obiettivo specifico ESO4.1	49
Art. 23 Incentivi all'occupazione connessi ai progetti di investimento STEP	49
Art. 24 Condizioni minime regolanti l'accesso al contributo, regime e importi	49
Sezione VI – Disposizioni finali.....	51
Art. 25 Informazioni sul Procedimento amministrativo	51
Art. 26 Soggetto istruttore nella fase attuativa dell'intervento finanziato	51
Art. 27 Informativa sul trattamento dei dati personali.....	51
Art. 28 Comunicazioni	54
Art. 29 Disposizioni Finali	54
Appendice - Tecnologie	55
Appendice - Definizioni	58

Sezione I - Finalità e risorse

Art. 1 Finalità e oggetto

1. Il presente Avviso è adottato in attuazione della Deliberazione della Giunta regionale della Sardegna n. 10/24 del 18.02.2025: “Direttive di attuazione per il sostegno alle imprese attraverso Contratti di investimento”, (di seguito Direttive) come integrate con DGR n. 47/08 del 10.09.2025 e n. 47/9 del 10.09.2025 ¹

Con esso la Regione Autonoma della Sardegna intende contribuire al raggiungimento degli obiettivi definiti dalla “Piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa” (Strategic Technologies for Europe Platform - STEP; di cui al Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 febbraio 2024 (di seguito Regolamento STEP), a sostegno delle tecnologie strategiche critiche ed emergenti e delle rispettive catene di approvvigionamento in settori pertinenti.

Obiettivo prioritario della Piattaforma STEP è quello di ridurre le dipendenze strategiche, rafforzando le catene del valore e preservando l'integrità del mercato interno, nonché di cogliere appieno le opportunità e gli obiettivi delle transizioni verde e digitale, garantendo la sovranità e l'autonomia dell'Unione.

Le leve su cui agire per perseguire tali obiettivi sono:

- lo sviluppo e la fabbricazione nell'Unione di tecnologie critiche che costituiscono le principali carenze strategiche dell'Unione;
- la promozione di azioni di apprendimento permanente, istruzione, formazione e apprendistati e creazione di posti di lavoro attraenti e di qualità, accessibili per contrastare le carenze di manodopera, e di competenze nei settori strategici.

Al fine di contribuire alle finalità sopra descritte, il PR Sardegna FESR 2021-2027² (nel seguito PR FESR) è stato rimodulato in tal senso e approvato dalla Commissione Europea con la Decisione C(2024) 6563 del 12 settembre 2024, prevedendo l'introduzione di due nuove Priorità così articolate:

- Priorità 8 “Sostegno allo sviluppo o fabbricazione di tecnologie critiche: digitali, deep tech e biotecnologie; salvaguardia e rafforzamento delle rispettive catene del valore”;
- Priorità 9 “Sostegno allo sviluppo o fabbricazione di tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse”.

Nelle Priorità 8 e 9 si sostengono gli investimenti produttivi delle grandi, piccole e medie imprese per lo sviluppo o la fabbricazione di tecnologie critiche che o apportano al mercato interno un elemento innovativo, emergente e all'avanguardia con un notevole potenziale economico, o contribuiscono a ridurre o a prevenire le dipendenze strategiche dell'Unione.

Il sostegno riguarda la scalabilità delle tecnologie per quali emerga chiaramente la fattibilità, anche attraverso il perfezionamento di prototipi o la dimostrata capacità di una “industrializzazione” sostenibile a scala

¹ DGR n. 10/24 del 18.02.2025: “Programmazione Unitaria 2024-2029. PR Sardegna FESR 2021-2027 “Direttive di attuazione per il sostegno alle imprese attraverso Contratti di investimento. Approvazione definitiva”; DGR n. 47/08 del 10.09.2025 e n. 47/9 del 10.09.2025: PR Sardegna FESR 2021-2027 e PN Italia JTF 2021-2027. Governance e costituzione degli strumenti finanziari. Integrazione delle Direttive approvate con la deliberazione della Giunta regionale n. 21/13 del 17 aprile 2025. Approvazione definitiva”.

² <https://delibere.regione.sardegna.it/protected/72298/0/def/ref/DBR72235/>

commerciale.

Lo “sviluppo” va inteso anche nel senso del significativo perfezionamento di tecnologie esistenti, con riguardo all’adeguamento delle esigenze del mercato per natura, qualità, efficienza e affidabilità.

La “fabbricazione” comprende anche la messa a punto di tecnologie che consentano la creazione/adeguamento di linee di produzione e di impianti in linea con il c.d. "Net zero industry act" (Reg. Ue 2024/1735), limitatamente alle tipologie di intervento ammissibili al FESR.

La “catena del valore” fa riferimento ai prodotti finali; ai componenti e ai macchinari specifici utilizzati primariamente per la produzione di tali prodotti; alle materie prime critiche di cui al relativo Regolamento UE; ai relativi servizi critici e specifici per lo sviluppo o la fabbricazione di tali prodotti finali; alle tecnologie che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento sull’industria a zero emissioni nette.

Resta inteso che il sostegno in logica STEP non comprende l’installazione e la diffusione dei prodotti finali, ma riguarda i relativi servizi che sono critici e specifici per lo sviluppo e la fabbricazione di tali prodotti nei settori STEP.

Gli ambiti tecnologici esplicitati nella Comunicazione C/2024/3209 della Commissione³ e nella Comunicazione della Commissione C/2025/6798⁴ determinano il perimetro di intervento delle Priorità 8 e 9 del PR FESR. Per la Priorità 8 gli interventi ammissibili a sostegno sono riconducibili alle innovazioni deep tech e digitali e riguardano i semiconduttori avanzati; l’intelligenza artificiale; le tecnologie quantistiche; la connettività avanzata, la navigazione e le tecnologie digitali. Per quanto concerne le biotecnologie, la focalizzazione verterà sui temi relativi a DNA/RNA, proteine e altre molecole, coltura e ingegneria cellulare e tissutale, tecniche biotecnologiche di processo, vettori genici e a RNA, bioinformatica, nanobiotecnologia. Per la Priorità 9 riguardano tecnologie dell’economia circolare e per la sostenibilità, orientate alla fabbricazione di materiali avanzati e al riciclo dei materiali di scarto delle lavorazioni, tecnologie per l’energia da fonte rinnovabile, tecnologie delle reti elettriche, per l’efficienza energetica, per il trasporto e l’utilizzo di CO₂, per la cattura e lo stoccaggio di carbonio, tecnologie industriali e trasformative per la decarbonizzazione.

Per una lista dei settori e delle tecnologie riconducibili alle Priorità si rimanda all’appendice dedicata.

All’interno del PR FESR sono previste complessivamente quattro specifiche azioni, l’azione 8.6.1 “Sostegno allo sviluppo o fabbricazione di tecnologie critiche: deep tech, digitali e biotecnologie; salvaguardia e rafforzamento delle rispettive catene del valore” e l’azione 9.9.1 “Sviluppo e fabbricazione di tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse”, nonché le complementari azioni 8.6.2 e 9.9.2 mirate a supportare lo sviluppo di competenze specialistiche essenziali all’attuazione delle operazioni finanziate e orientate allo sviluppo e alla fabbricazione di tecnologie critiche nei settori STEP sopra indicati e all’impiego dei lavoratori nei relativi ambiti tecnologici, anche al fine di creare di posti di lavoro di qualità e apprendistati.

2. Di seguito si specificano i settori di intervento come evidenziati dall’Allegato 1 del Regolamento (UE) 2021/1060 e riportati all’interno delle tabelle 4 del PR FESR: “Dimensione Campi di intervento”, correlate alle Priorità 8 e 9:

³ Nota di orientamento relativa a talune disposizioni del Regolamento (UE) 2024/795 che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa (STEP) (C/2024/3209).

⁴ Seconda nota di orientamento sulla piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa (STEP), che chiarisce alcuni elementi del regolamento (UE) 2024/795 e della Comunicazione C/2024/3209 della Commissione (C/2025/6798).

- 190. Investimenti produttivi nelle grandi imprese collegati principalmente alle biotecnologie.
- 191. Investimenti produttivi in PMI collegati principalmente alle biotecnologie.
- 192. Investimenti produttivi nelle grandi imprese collegati principalmente alle tecnologie digitali e alle innovazioni delle tecnologie deep tech.
- 193. Investimenti produttivi in PMI collegati principalmente alle tecnologie digitali e alle innovazioni delle tecnologie deep tech.
- 145a. Sostegno allo sviluppo di competenze o all'accesso all'occupazione nel campo delle tecnologie digitali, delle innovazioni delle tecnologie deep tech e delle biotecnologie.
- 188. Investimenti produttivi nelle grandi imprese collegati principalmente alle tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse.
- 189. Investimenti produttivi in PMI collegati principalmente alle tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse.
- 145b. Sostegno allo sviluppo di competenze o all'accesso all'occupazione nel campo delle tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse.

3. L'Avviso disciplina le modalità di presentazione e valutazione delle Proposte di Investimento da finanziare attraverso la sottoscrizione di un Contratto di Investimento – tipologia Settori STEP.

4. L'Avviso sinteticamente anticipa, infine, le condizioni di accesso, da parte dei beneficiari individuati in esito alla presente procedura, del contributo, sotto forma di sovvenzione, per l'assunzione di lavoratori/trici disoccupati/e con contratto di lavoro di tipo subordinato a valere sul Programma Regionale Sardegna FSE+ 2021-2027 - Priorità 6 "Occupazione e formazione STEP" Obiettivo specifico ESO4.1.

Art. 2 Dotazione finanziaria

1. Le risorse finanziarie attivate con il presente Avviso, in termini di sostegno pubblico, sono pari a euro 100.000.000,00 (centomilioni/00) a valere sulle risorse del Programma Regionale Sardegna FESR 2021-2027 di cui:

- a) euro 65.000.000,00 (sessantacinquemilioni/00) nella forma di sovvenzioni a valere sulle risorse della Priorità 8 – Azione 8.6.1- "Sostegno allo sviluppo o fabbricazione di tecnologie critiche: deep tech, digitali e biotecnologie; salvaguardia e rafforzamento delle rispettive catene del valore";
- b) euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) nella forma di sovvenzioni a valere sulle risorse della Priorità 8 – Azione 8.6.2 – "Sostegno allo sviluppo di competenze nel campo delle tecnologie deep tech, digitali e biotecnologie per posti di lavoro di qualità"
- c) euro 30.000.000,00 (trentamilioni/00) nella forma di sovvenzioni a valere sulle risorse della Priorità 9 – Azione 9.9.1 "Sviluppo e fabbricazione di tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse";
- d) euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) nella forma di sovvenzioni a valere sulle risorse della Priorità 9 – Azione 9.9.2 "Sostegno allo sviluppo di competenze nel campo delle tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse".

2. In coerenza con le previsioni contenute nel PR FESR, il sostegno può avvenire nella forma della sovvenzione, contributo a fondo perduto, anche in combinazione con gli strumenti finanziari costituiti per il presente ciclo di programmazione e affidati in gestione alla SFIRS S.p.A. e specificatamente con il finanziamento a condizioni di mercato a valere sul Fondo di Competitività dell'impresa la cui dotazione attualmente ammonta a euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00), di cui euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) a valere sulle risorse della Priorità 8 – Azione 8.6.1 “Sostegno allo sviluppo o fabbricazione di tecnologie critiche: deep tech, digitali e biotecnologie; salvaguardia e rafforzamento delle rispettive catene del valore”, ed euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) a valere sulle risorse della Priorità 9 “Azione 9.9.1 “Sviluppo e fabbricazione di tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse”.

3. La dotazione finanziaria di cui al comma 1 potrà essere integrata in considerazione degli esiti valutativi delle proposte presentate e, analogamente e ove ne ricorrano le condizioni, potranno essere integrate le risorse destinate allo strumento finanziario⁵.

Sezione II – Beneficiari, interventi e spese ammissibili, tipologia di agevolazione

Art. 3 Beneficiari e condizioni soggettive di ammissibilità

1. Possono partecipare al presente Avviso in qualità di Soggetti proponenti le imprese, in forma singola o aggregata in consorzi, società consortili o contratti di rete con soggettività giuridica (aggregazioni stabili).
2. Le aggregazioni stabili sono ammesse unicamente se già costituite al momento della presentazione dell'istanza di accesso all'agevolazione. L'obbligo di realizzare il progetto grava in capo all'aggregazione, fermo restando, laddove prevista negli atti statutari, la possibilità di avvalersi di risorse dei singoli associati, nelle modalità previste dalla vigente normativa e a condizione che tale circostanza sia comprovata da idonea documentazione, anche di natura contabile. Resta, dunque, esclusa la possibilità di realizzare anche solo una parte delle attività progettuali per il tramite dei singoli soggetti aggregati.
3. Ai fini della classificazione delle imprese, con la relativa distinzione per dimensione in “micro”, “piccola”, “media” o “grande” impresa, si applicano i criteri indicati nell'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014⁶, di seguito anche GBER.
4. Ogni impresa, in forma singola o aggregata, può presentare una sola Proposta di investimento, pena l'inammissibilità di tutte le proposte presentate.
5. I Soggetti proponenti, alla data di presentazione della Proposta di investimento devono trovarsi nelle seguenti condizioni:

⁵ Il Fondo di Competitività delle imprese”, alla data di approvazione del presente Avviso, ha assegnata una dotazione di euro 10.000.000,00 equamente ripartiti tra le Priorità 8 e 9 del PR Sardegna FESR 2021-2027.

⁶ Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato come da ultimo modificato dal Regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023 (<http://data.europa.eu/eli/reg/2014/651/2023-07-01>).

- a. essere regolarmente costituiti e iscritti nel Registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente. Le imprese non residenti nel territorio italiano devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall'omologo registro delle imprese;
- b. essere in regime di contabilità ordinaria;
- c. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
- d. essere attivi da almeno un anno;
- e. avere un'unità produttiva nella quale è prevista la realizzazione degli investimenti STEP in Sardegna, che dovrà essere mantenuta per almeno 5 anni, dall'ultimazione dell'Investimento agevolato. I Soggetti proponenti privi di sede o unità produttiva attiva, alla data di presentazione della Proposta di investimento, in Sardegna devono impegnarsi ad attivarla, ai sensi dell'art. 1 comma 5 lettera a) del Regolamento (UE) n. 651/2014 GBER, entro la data di erogazione del primo pagamento, anche nella forma dell'anticipazione, e a mantenerla per almeno 5 anni dall'ultimazione dell'Investimento agevolato.
- f. disporre delle risorse e dei meccanismi finanziari necessari a coprire i costi di gestione e di manutenzione per le operazioni che comportano investimenti produttivi, in modo da garantirne la sostenibilità finanziaria ai sensi dell'articolo 73 comma 2 lett. d del Regolamento (UE) 2021/1060. La condizione è positivamente verificata nel caso in cui:

Patrimonio netto / Immobilizzazioni > 0,4

oppure

Patrimonio netto / Debiti totali > 0,2

Ai fini del calcolo degli indici sopra riportati, si farà riferimento al fascicolo di bilancio relativo all'ultimo esercizio contabile approvato e depositato/dichiarazione dei redditi presentata, da cui sia possibile desumere i dati utilizzati per il calcolo dell'indice; nel caso non si disponga ancora di un bilancio depositato o di una dichiarazione dei redditi presentata, sarà necessario fornire una situazione contabile di periodo certificata da un revisore legale/commercialista iscritto ad apposito albo.

In alternativa, ai fini della dimostrazione del requisito, potrà essere prodotta una attestazione, redatta secondo il modello allegato, da parte di un revisore legale, non legato al soggetto proponente da rapporti personali o professionali che ne pregiudichino l'imparzialità, che asseveri la veridicità dei dati contabili afferenti all'ultimo esercizio concluso e la sostenibilità finanziaria del proponente e la capacità dello stesso di coprire i costi di gestione e di manutenzione derivanti dall'investimento proposto in adesione al presente Avviso.

6. Non possono essere ammessi a contributo i Soggetti proponenti per i quali, alla data di presentazione della Proposta di investimento o in fase successiva, ricorrano le seguenti ulteriori condizioni:
 - a. impresa "in difficoltà" ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
 - b. stato di liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio, concordato semplificato, liquidazione controllata o in qualsiasi altra procedura estintiva equivalente secondo la normativa vigente di diritto interno di cui al

Decreto legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155" e s.m.i.;

- c. sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati nell'articolo 85 del Decreto legislativo n. 159/2011 di cause di decadenza, di sospensione, o divieto previste dall'articolo 67, o tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'articolo 84 comma 4 del medesimo decreto;
- d. applicazione della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del Decreto legislativo n. 231/2001, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- e. intervenuta condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Decreto legislativo n. 36/2023 per i reati di cui al medesimo articolo;
- f. accertamento in via definitiva di violazioni gravi degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali. La disposizione non si applica nell'ipotesi in cui il beneficiario abbia ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione della Proposta di investimento;
- g. esclusivamente per le Proposte di Investimento per le quali si richiedano gli aiuti di cui all'art. 14 ("Aiuti a finalità regionale agli investimenti") del Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER) e ss.mm.ii., non aver effettuato nei due anni precedenti la presentazione della Domanda di agevolazione una delocalizzazione verso l'unità produttiva oggetto dell'investimento;
- h. mancata stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, comma 1, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale, come previsto dall'art. 1 comma 1 e comma 3 del Decreto Legge n. 39 del 31 marzo 2025 convertito con modificazioni dalla L. 27 maggio 2025, n. 78 (in G.U. 30/05/2025, n. 124., nel rispetto dei termini temporali previsti (GU n. 75 del 31/03/2025))⁷;
- i. accertamento in via definitiva di violazioni gravi della normativa antiriciclaggio qualora tali violazioni risultino idonee a compromettere l'affidabilità del Soggetto proponente;
- j. affidamento di incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter del Decreto legislativo n. 165/2021 (Divieto di pantouflage);
- k. mancato rispetto delle disposizioni di cui all'art. 14⁸ della L.R. n. 5/2016 e ss.mm.ii..

⁷ Decreto-Legge 31 marzo 2025, n. 39. Art. 1 - Misure urgenti in materia di polizze catastrofali. 1. Il termine previsto all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è così differito:

a) per le imprese di medie dimensioni, come definite ((ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003)), al 1° ottobre 2025;

b) per le piccole e microimprese, come definite ((ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003)), al 31 dicembre 2025. 2. Per le imprese di cui al comma 1, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 102, della legge n. 213 del 2023 si applica con decorrenza dalla medesima data in cui sorge l'obbligo assicurativo. 3. Il termine di cui all'articolo 1, comma 101, della legge n. 213 del 2023 resta fermo per le grandi imprese, come definite ai sensi della direttiva delegata (UE) 2023/2775. In tal caso, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 102, della legge n. 213 del 2023 si applica decorsi novanta giorni dalla data di decorrenza dell'obbligo assicurativo.

⁸ A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge la concessione di vantaggi economici ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) da parte delle amministrazioni del sistema Regione di cui al comma 2 bis dell'articolo 1 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), e delle loro società controllate e partecipate, in favore di persone fisiche, persone giuridiche o enti di fatto, ad eccezione degli enti locali come individuati dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e delle aziende sanitarie del territorio regionale, è

7. In caso di aggregazioni stabili, il soggetto beneficiario è l'aggregazione stessa e non i singoli soggetti che ne fanno parte. Pertanto, i requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti in proprio dall'aggregazione.

8. Il mantenimento dei requisiti di cui al presente articolo sarà verificato anche ai fini della stipulazione del Contratto di investimento.

Art. 4 Interventi finanziabili

1. Gli interventi finanziabili rientrano nel quadro definito dal Regolamento (UE) 2024/795 - STEP, le cui linee fondamentali sono richiamate nell'art. 1 del presente avviso, e quanto previsto nel PR Sardegna FESR 2021-2027, Azioni 8.6.1, 8.6.2, 9.9.1 e 9.9.2.

I settori delle tecnologie critiche sono riportati nell'appendice dedicata.

Nel contesto del Regolamento STEP lo sviluppo e la fabbricazione riguardano il passaggio delle tecnologie dalla fase in cui ne è stata dimostrata la fattibilità fino alla loro produzione su scala commerciale. Ciò comprende il perfezionamento dei prototipi e/o la garanzia che le tecnologie soddisfino norme rigorose in materia di prestazioni e scalabilità. Lo sviluppo contempla attività finalizzate alla realizzazione di progressi tecnologici, al perfezionamento della tecnologia in base alle esigenze del mercato, anche migliorandone l'efficienza, la qualità e l'affidabilità (cfr. par. 1.1.1 della Comunicazione STEP C/2024/3209).

2. In linea con quanto previsto dal Regolamento STEP, i progetti finanziabili a valere sulle Azioni 8.6.1 e 8.6.2, 9.9.1 e 9.9.2 del PR Sardegna FESR 2021-2027 devono essere finalizzati allo sviluppo o alla fabbricazione di tecnologie critiche o alla salvaguardia e al rafforzamento delle rispettive catene del valore⁹, in particolare per quanto attiene alla transizione *green* e digitale. Gli interventi proposti devono dunque riguardare almeno uno dei seguenti settori tecnologici:

- Tecnologie digitali e innovazione *deep-tech*;
- Tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse;
- Biotecnologie.

3. Affinché la tecnologia prevista nella proposta progettuale sia classificata come critica, è necessario dimostrare il rispetto di almeno una delle condizioni stabilite all'articolo 2, comma 2, del Regolamento STEP. In particolare, saranno considerate critiche le tecnologie che soddisfano almeno una delle condizioni di seguito riportate:

subordinata alla presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli articoli 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)), con cui il diretto interessato o il legale rappresentante dichiara che le amministrazioni del sistema Regione di cui al comma 2 bis dell'articolo 1 della legge regionale n. 31 del 1998 e le loro società controllate e partecipate non abbiano maturato nei confronti del beneficiario, a qualsiasi titolo, crediti dichiarati inesigibili negli ultimi cinque anni o, comunque, non totalmente recuperati, eccezion fatta per i crediti estinti a seguito di accordo transattivo o disposizione normativa, che preveda la rinuncia, totale o parziale, ai medesimi crediti. A tal fine, rilevano i crediti per i quali le amministrazioni del sistema Regione di cui al comma 2-bis dell'articolo 1 della legge regionale n. 31 del 1998 e le loro società controllate e partecipate, o altro soggetto incaricato, siano in possesso di un titolo esecutivo o altro titolo idoneo alla riscossione coattiva.

⁹ A norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del Regolamento STEP, il termine «catena del valore» fa riferimento: ai prodotti finali; ai componenti e ai macchinari specifici utilizzati primariamente per la produzione di tali prodotti; alle materie prime critiche di cui all'allegato II del regolamento sulle materie prime critiche; ai relativi servizi critici e specifici per lo sviluppo o la fabbricazione di tali prodotti finali; e alle tecnologie che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento sull'industria a zero emissioni nette (cfr. par. 1.1.2 della Comunicazione STEP C/2024/3209).

- a) apportano al mercato interno un elemento innovativo, emergente e all'avanguardia con un rilevante potenziale economico;
- b) contribuiscono alla riduzione o prevenzione delle dipendenze strategiche dell'Unione.

4. Gli interventi finanziabili prevedono:

- a) la realizzazione di **investimenti produttivi**, per come definiti al successivo punto 5, necessari ai fini dello sviluppo o della fabbricazione della tecnologia critica proposta o alla salvaguardia e al rafforzamento della catena del valore relativa alla tecnologia medesima;
- b) azioni per lo **sviluppo delle competenze**;
- c) eventuali **attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale**, laddove funzionali alla realizzazione dell'investimento produttivo;
- d) eventuali **servizi di consulenza** (previsti solo per le PMI).

5. Gli **investimenti produttivi** sono investimenti iniziali, come definiti all'art. 2, comma 49, lettera a) e b) del GBER, vale a dire investimenti in attivi materiali e immateriali relativi a una o più delle seguenti attività:

- a) la creazione di un nuovo stabilimento;
- b) l'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente;
- c) la diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti o servizi non fabbricati o forniti precedentemente in detto stabilimento o un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo del prodotto o dei prodotti interessati dall'investimento nello stabilimento.
- d) l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che è stato chiuso o che sarebbe stato chiuso in assenza di tale acquisizione. La semplice acquisizione di azioni di un'impresa non viene considerata un investimento iniziale.

L'investimento di sostituzione non costituisce pertanto un investimento iniziale.

Nel caso di aiuti a finalità regionale concessi alle grandi imprese, per un cambiamento fondamentale del processo di produzione, i costi ammissibili superano l'ammortamento degli attivi relativi all'attività da modernizzare nei tre esercizi finanziari precedenti. Per gli aiuti concessi alle grandi imprese o alle PMI a favore della diversificazione di uno stabilimento esistente, i costi ammissibili superano almeno del 200% il valore contabile degli attivi riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori.

6. Gli interventi di **sviluppo delle competenze** supportano lo sviluppo di competenze specialistiche essenziali all'attuazione degli interventi finanziati e all'impiego dei lavoratori nei relativi ambiti tecnologici. Riguardano il rafforzamento delle più generali competenze innovative per la valorizzazione dei profili tecnici e professionali di alta specializzazione impiegati o da impiegare ai fini dell'attuazione del Piano di investimento. Possono concretizzarsi soprattutto attraverso progetti di apprendimento permanente, di istruzione e formazione, comprese le accademie europee dell'industria a zero emissioni nette come prefigurate in relazione al "Net zero industry act", e in stretta cooperazione con le parti sociali e le iniziative di istruzione e formazione già esistenti.

7. Per l'attività di **ricerca industriale e sviluppo sperimentale**, ai sensi dell'art. 2, commi 85 e 86 del GBER, si applicano le seguenti definizioni:

- a) «ricerca industriale»: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti, compresi prodotti, processi o servizi digitali, in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (applicabile anche a industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi (blockchain), l'intelligenza artificiale, la cibersecurity, i big data e le tecnologie cloud). Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;
- b) «sviluppo sperimentale»: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, compresi prodotti, processi o servizi digitali, in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (applicabile anche a industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi (blockchain), l'intelligenza artificiale, la cibersecurity, i big data e le tecnologie cloud o hedge). Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, la prova e la convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida.

Lo sviluppo sperimentale non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti.

8. I **servizi di consulenza** a supporto della realizzazione della Proposta di investimento possono riguardare uno o più servizi coerenti tra loro, compresi anche tra le tipologie individuate nel “Catalogo dei Servizi” della Regione Autonoma della Sardegna.

Art. 5 Proposte di Investimento: dimensioni, caratteristiche e condizioni di ammissibilità

1. La Proposta di Investimento deve riguardare la realizzazione di un Piano di Investimenti Produttivi a sostegno del quale possono essere previsti ulteriori Piani di intervento come specificato al punto 2. Non è ammissibile un Piano che non preveda Investimenti Produttivi.

2. Il valore dell'investimento è dato dalla somma del valore dei singoli piani che lo compongono, e deve essere ricompreso nei limiti previsti all'art. 4, comma 4, delle Direttive, nonché rispettare i massimali di seguito indicati:

Articolazione del piano	% di incidenza massima sul valore complessivo dell'investimento
Investimenti Produttivi (IP)	100%
Sviluppo delle competenze (C)	10%
Ricerca industriale e Sviluppo sperimentale (RS)	10%
Servizi di consulenza (S) - solo per le PMI	20%

3. La Proposta di Investimento, ai fini dell'ottenimento e del calcolo delle agevolazioni, deve avere una dimensione complessiva compresa tra euro 1.500.000 ed euro 25.000.000. La Proposta può comprendere anche spese diverse da quelle indicate nel comma 2 del presente articolo, purché funzionali alla realizzazione dell'intervento proposto, in tal caso il Beneficiario dovrà garantirne la copertura.

4. Ove nella Proposta di Investimento siano inserite spese che determinino il superamento delle soglie massime indicate al comma 3 del presente articolo, il Beneficiario dovrà garantirne la copertura e, se necessarie per rendere organico e funzionale l'investimento, dovranno essere integralmente sostenute entro i termini previsti per la conclusione del Piano.

5. Le Proposte di Investimento di importo complessivo inferiore al valore minimo indicato al comma 3 non sono ammesse ad agevolazione.

6. Gli interventi, descritti nella Proposta di investimento, devono, pena l'inammissibilità:

- a) essere avviati successivamente alla presentazione dell'istanza di accesso all'agevolazione¹⁰;
- b) garantire il rispetto del principio DNSH, in conformità con le indicazioni di cui alla nota EGESIF_210025-00 del 27/09/2021 e s.m.i. e secondo le metodologie definite dall'AdG;
- c) garantire il rispetto del criterio di "immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture (*climate proofing*), ove applicabile, sulla base degli orientamenti e delle indicazioni applicabili al PR FESR Sardegna 2021-2027;
- d) essere realizzati in unità locali situate nel territorio della Regione Autonoma della Sardegna regolarmente censite presso la CCIAA competente per territorio. Per "unità locale in cui si realizza il progetto" si intende un immobile, in cui il soggetto realizza abitualmente attività di produzione di beni o servizi e in cui siano collocati il personale e le attrezzature che saranno utilizzati per la realizzazione del progetto. L'unità locale, qualora non operativa al momento della presentazione della domanda di accesso all'agevolazione, dovrà risultare operativa, con le caratteristiche previste dal presente Avviso, alla data di avvio del progetto. La sussistenza del requisito sarà verificata in fase di prima erogazione dell'agevolazione, anticipazione compresa.

7. Le Proposte di Investimento devono essere coperte dal punto di vista finanziario con risorse pubbliche e private: queste ultime possono consistere in finanziamenti concessi dalle banche e/o da confidi, intermediari finanziari o da mezzi propri apportati dal soggetto proponente in misura non inferiore al minimo previsto dal

¹⁰Si fa riferimento alla definizione di «avvio dei lavori» di cui all'Art. 2(23) GBER: «la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per «avvio dei lavori» si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito».

Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii con riferimento agli investimenti iniziali a finalità regionale¹¹.

8. Non possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente Avviso le Proposte di Investimento concernenti:

- qualsiasi produzione, commercio o altra attività economica che sia illecita ai sensi delle disposizioni legislative o regolamentari della giurisdizione nazionale che si applica a tale produzione, commercio o attività;
- la produzione, la trasformazione e il commercio di tabacco e bevande alcoliche distillate e prodotti connessi;
- la fabbricazione e il commercio di armi e munizioni di ogni tipo;
- case da gioco e imprese equivalenti;
- attività finanziarie e assicurative;
- settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinati dal Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
- aiuti per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive, di cui alla Decisione 2010/787/UE del Consiglio;
- settori siderurgico, della lignite e del carbone;
- settore dei trasporti e delle relative infrastrutture;
- aiuti a favore della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche;
- settore della banda larga.

9. Non possono, altresì, beneficiare delle agevolazioni previste dal presente Avviso le Proposte di Investimento che prevedono:

- a) lo smantellamento o la costruzione di centrali nucleari;
- b) gli investimenti volti a conseguire la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti da attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE;
- c) gli investimenti in infrastrutture aeroportuali, salvo le eccezioni di cui al Regolamento (UE) 2021/1058;
- d) gli investimenti in attività di smaltimento dei rifiuti in discariche per gli investimenti finalizzati alla dismissione, riconversione o messa in sicurezza delle discariche esistenti, a condizione che tali investimenti non ne aumentino la capacità;
- e) gli investimenti destinati ad aumentare la capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti residui, eccetto gli investimenti in tecnologie per il recupero dei materiali dai rifiuti residui ai fini dell'economia circolare;

¹¹ Punto 14 - art. 14 del Regolamento (UE) n. 651/2014. "Il beneficiario dell'aiuto apporta un contributo finanziario pari almeno al 25 % dei costi ammissibili, attraverso risorse proprie o mediante finanziamenti esterni, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico".

f) gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili, eccetto:

- la sostituzione degli impianti di riscaldamento alimentati da combustibili fossili solidi, vale a dire carbone, torba, lignite, scisto bituminoso, con impianti di riscaldamento alimentati a gas ai seguenti fini: i. ammodernamento dei sistemi di teleriscaldamento e di tele raffreddamento per portarli allo stato di "teleriscaldamento e tele raffreddamento efficienti" come definiti all'articolo 2, punto 41, della Direttiva 2012/27/UE; ii. ammodernamento degli impianti di cogenerazione di calore ed elettricità per portarli allo stato di "cogenerazione ad alto rendimento" come definiti all'articolo 2, punto 34, della direttiva 2012/27/UE; iii. investimenti in caldaie e sistemi di riscaldamento alimentati a gas naturale in alloggi ed edifici in sostituzione di impianti a carbone, torba, lignite o scisto bituminoso;
- gli investimenti nell'espansione e nel cambio di destinazione, nella conversione o nell'adeguamento delle reti di trasporto e distribuzione del gas, a condizione che tali investimenti adattino le reti per introdurre nel sistema gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, quali idrogeno, biometano e gas di sintesi, e consentano di sostituire gli impianti a combustibili fossili solidi;
- gli investimenti in veicoli puliti quali definiti nella direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (22) a fini pubblici; e veicoli, aeromobili e imbarcazioni progettati e costruiti o adattati per essere utilizzati dai servizi di protezione civile e antincendio.

10. La Proposta di Investimento può avere ad oggetto ai sensi dell'articolo 4 delle Direttive regionali e conformemente all'art. 2.49 del GBER:

- a) la creazione di una nuova unità produttiva;
- b) l'ampliamento della capacità di un'unità produttiva esistente;
- c) la diversificazione di un'unità produttiva esistente per ottenere prodotti o servizi non fabbricati o forniti precedentemente in detto stabilimento;
- d) la ristrutturazione di un'unità produttiva esistente è ammessa solo se collegata a quanto espresso nelle precedenti lettere a), b) e c) (si rinvia sul punto alle ulteriori previsioni contenute nell'articolo 4 delle Direttive);
- e) l'acquisizione degli attivi di un'unità produttiva chiusa o che sarebbe stata chiusa in assenza dell'acquisizione, al fine di garantire la salvaguardia, anche parziale, dell'occupazione esistente. Il progetto di investimento non può riguardare l'acquisizione delle quote/azioni dell'impresa e gli attivi devono essere acquisiti, a condizioni di mercato, da un investitore che non ha relazioni con il venditore. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14.6 del Regolamento GBER.

11. La Proposta di Investimento deve riferirsi a una o più unità produttive tutte localizzate in Sardegna. Qualora l'intervento riguardi più unità produttive, gli interventi su ciascuna di esse sono ammissibili solo se organici e funzionali alla realizzazione del Proposta.

12. L'unità produttiva nella quale sono realizzati gli investimenti deve essere conforme alla normativa vigente in materia edilizia, urbanistica, paesaggistica e ambientale. Se gli immobili esistenti richiedono una variazione della destinazione d'uso e/o di atti in sanatoria per opere realizzate senza la necessaria autorizzazione, deve

essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la sussistenza delle condizioni per la variazione e/o la sanatoria a firma congiunta del legale rappresentante dell'impresa e di un tecnico abilitato. Nel caso di beni pubblici è sufficiente la dichiarazione dell'Ente che ne ha la disponibilità.

13. Ove la Proposta di Investimento ricomprenda interventi soggetti al rilascio di titoli autorizzatori o abilitativi derivanti da norme edilizie, urbanistiche, paesaggistiche e ambientali, questi devono essere ottenuti, entro il termine di 120 giorni dalla Determinazione di concessione provvisoria.

14. Nel caso in cui la Proposta di Investimento riguardi un immobile non di proprietà del Beneficiario, deve essere prodotta una dichiarazione del proprietario attestante l'assenso alla realizzazione dell'investimento previsto, salvo che il caso in cui il titolo di disponibilità già preveda esplicitamente tale assenso.

15. La disponibilità del suolo e, ove esistenti, di tutti gli immobili dell'unità produttiva oggetto di intervento deve essere dimostrata dal Soggetto proponente con idonei titoli di proprietà, diritto reale di godimento, locazione, anche finanziaria, anche nella forma di contratto preliminare di cui all'articolo 1351 del codice civile o concessione demaniale. I titoli di disponibilità devono avere data certa e risultare registrati e trascritti, condizione da verificare prima della concessione e autorizzazione alla stipula del Contratto di Investimento. In relazione alle particolari specificità che caratterizzano il contratto di comodato, e la conseguente inadeguatezza a garantire la stabilità delle operazioni, la disponibilità degli immobili non può essere attestata unicamente attraverso tale forma contrattuale.

16. In ogni caso il Beneficiario deve avere la disponibilità del bene per una durata residua pari a:

- per Piani di Investimento realizzati all'interno di concessioni demaniali, alla durata prevista dal provvedimento di concessione dell'aiuto o, in caso di durata inferiore, deve avere il diritto di realizzare innovazioni che possano essere trasferite al subentrante nella concessione demaniale, garantendo che gli interventi realizzati in esecuzione del Piano possano essere mantenuti nella destinazione d'uso per almeno 5 anni dopo la conclusione;
- per i Piani di Investimento realizzati all'interno di agglomerati industriali ovvero di aree attrezzate, individuati da Piani Regolatori di Consorzi industriali, di cui all'art. 36, comma 4 della Legge n. 317/91 e successive modifiche e integrazioni, o da Piani per Insediamenti Produttivi predisposti da Amministrazioni comunali, la piena disponibilità si intende comprovata attraverso un atto formale di assegnazione di un lotto specificatamente individuato nel quale siano indicati i tempi massimi entro i quali dovrà essere definita la procedura di esproprio dell'area e, comunque, tenendo conto anche del livello attuale e futuro di infrastrutturazione dell'area, potrà essere consentito concretamente l'insediamento nel lotto e, soprattutto, l'avvio a realizzazione del programma da parte dell'impresa assegnataria; tali tempi massimi, ai fini dell'accoglimento dell'istanza di agevolazione, dovranno risultare compatibili con quelli previsti dall'impresa per la realizzazione del programma medesimo. Il riferimento a un "lotto specificatamente individuato" deve intendersi soddisfatto attraverso l'indicazione della superficie del lotto stesso, corredata da una planimetria della zona con l'individuazione di massima del lotto medesimo che ne mostri la conformazione;
- per i Piani di Investimento realizzati all'interno dei Parchi scientifici (es. Parco scientifico e tecnologico della Sardegna) o incubatori di imprese pubblici o privati, la piena disponibilità si intende comprovata attraverso il relativo atto formale di concessione/assegnazione/consegna delle aree o dei beni che formano oggetto di intervento delle aree insediative presso i sopra richiamati parchi o incubatori.

17. La Proposta di Investimento deve essere realizzata entro il termine massimo di 42 mesi dalla stipula del Contratto di Investimento e, in ogni caso, non oltre il 30.06.2030.

Art. 6 Tipologia spese ammissibili

1. Sono ammessi i costi per investimenti iniziali materiali e immateriali, per le attività di ricerca, per lo sviluppo delle competenze e per servizi di consulenza, nel rispetto della normativa prevista dal Regolamento (UE) n. 651/2014, dal Regolamento (UE) 2021/1060 e ss.mm.ii, dal Regolamento (UE) 2021/1060, dal Regolamento (UE) 2021/1058 FESR e dal DPR 66/2025 inerente ai criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali, nella misura in cui queste sono necessarie alla finalità del Progetto e secondo le disposizioni che seguono.

2. Per gli investimenti iniziali ai sensi dell'art. 14 del Regolamento (UE) n. 651/2014, sono ammissibili ad agevolazione l'acquisto o la costruzione di **immobilizzazioni materiali**, anche mediante locazione finanziaria, e l'acquisto di **immobilizzazioni immateriali**. In particolare, dette spese riguardano:

- a) terreno/suolo aziendale e sue sistemazioni, nei limiti del 10% del complessivo investimento produttivo ammissibile;
- b) immobili e/o opere murarie e assimilate, le quali non possono eccedere cumulativamente il 40% del valore del Piano di Investimento ammesso ad agevolazione. Qualora le spese rientranti in tale categoria abbiano ad oggetto, in via prevalente, la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione di strutture immobiliari esistenti, dette spese sono ammissibili sino al 60% del complessivo valore del Piano ammesso ad agevolazione.
- c) impianti, macchinari e attrezzature, nuovi di fabbrica. Rientrano in tale categoria le spese per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili o di impianti di cogenerazione (ad eccezione delle connesse opere murarie) destinati a soddisfare i fabbisogni dell'unità produttiva oggetto di intervento e dimensionati alle esigenze della medesima;
- d) programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi. Per le grandi imprese, i costi degli attivi immateriali sono ammissibili non oltre il 50% dei costi totali d'investimento ammissibili per l'investimento iniziale. Per le PMI è ammissibile il 100% dei costi degli attivi immateriali;
- e) progettazioni e direzione lavori, collaudo, nel limite del 4% del totale dei costi di cui alla lettera b).

3. Per lo **sviluppo delle competenze** individuate nel Piano di formazione sono ammissibili i costi previsti dall'art. 31 (aiuti alla formazione) del GBER a cui si rimanda integralmente.

4. Le spese ammissibili per la realizzazione delle attività di **ricerca industriale e sviluppo sperimentale**, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento (UE) n. 651/2014, sono le seguenti:

- a) Costi del personale: sono ammissibili le spese inerenti a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui gli stessi sono impiegati nelle attività progettuali. Le spese in parola sono ammissibili solo laddove il personale impiegato nelle attività progettuali sia stato preventivamente incaricato; a tal fine, occorre che l'incarico sia attribuito con atto formale, recante data antecedente all'avvio delle

attività stesse. Il costo del personale dipendente impegnato nelle attività di ricerca e sviluppo è da calcolarsi in base al costo orario standard, sulla scorta delle tabelle standard di costi unitari per la rendicontazione delle spese del personale nei progetti di Ricerca, Sviluppo e Innovazione – come aggiornate con nota metodologica approvata con Decreto MIMIT-MUR n. 51 del 4 gennaio 2024 – adottate con Determinazione dell'AdG del PR Sardegna FESR n. 43 del 12/03/2024.

- b) Costi relativi a strumentazione e attrezzature: sono ammissibili le spese relative a strumenti ed attrezzature, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per la realizzazione dell'investimento. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per l'investimento, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata dell'investimento, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati.
- c) Costi per la ricerca contrattuale, i brevetti e i servizi di consulenza utilizzati esclusivamente ai fini del progetto: sono ammissibili, nel limite massimo complessivo del 20% del totale delle spese per ricerca e sviluppo ammissibili, le spese relative alla ricerca contrattuale, ai brevetti, purché acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché ai servizi di consulenza, a condizione che tali servizi abbiano carattere esclusivamente scientifico e siano resi da intermediari dell'innovazione e/o da soggetti iscritti a specifici albi. Il costo del personale dipendente impegnato nelle attività di ricerca e sviluppo e il costo dei consulenti esterni è da calcolarsi in base al costo orario standard, sulla scorta delle tabelle standard di costi unitari per la rendicontazione delle spese del personale nei progetti di Ricerca, Sviluppo e Innovazione – come aggiornate con nota metodologica approvata con Decreto MIMIT-MUR n. 51 del 4 gennaio 2024 – adottate con determinazione dell'AdG del PR Sardegna FESR n. 43 del 12/03/2024. Le linee guida di rendicontazione specificheranno la documentazione richiesta ai fini dell'ammissibilità delle spese.
- d) Altri costi di esercizio (spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al Piano di Investimento): sono ammissibili le spese relative a materiali e forniture direttamente imputabili alle attività (materie prime, componenti, semilavorati, materiali commerciali e materiali di consumo specifici). Le spese in parola sono calcolate, sulla base di un approccio semplificato in materia di costi, sotto forma di una percentuale forfettaria massima del 5%, applicata al totale dei costi ammissibili del progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di cui alle lettere da a) a c).

5. Per le sole PMI sono, altresì, ammissibili le spese indicate nel Piano dei servizi relative a consulenze prestate da consulenti esterni che siano connesse e coerenti con la Proposta ai sensi dell'art. 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014. In particolare:

- il Piano dei servizi può riguardare uno o più servizi coerenti tra loro anche compresi tra le tipologie individuate nel "Catalogo dei Servizi" della Regione Autonoma della Sardegna;
- non sono ammesse spese in servizi di consulenza che siano continuativi o periodici connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa, come ad esempio la consulenza fiscale, legale, e le spese di pubblicità;
- non sono ammesse le spese per la predisposizione della Proposte di Investimento, e per le attività di

rendicontazione relative presente Avviso.

Art. 7 Condizioni di ammissibilità delle spese

1. In materia di ammissibilità delle spese trovano applicazione, oltre alle previsioni contenute nell'articolo 5 delle Direttive le disposizioni di seguito riportate.

2. Ai fini dell'ammissibilità, le spese devono:

- a) essere sostenute successivamente alla data di presentazione della Proposta di investimento per investimenti iniziati dopo la presentazione della domanda stessa;
- b) essere relative a immobilizzazioni, materiali e immateriali, nuove di fabbrica (salvo per quanto riguarda le spese connesse ad attività di ricerca e sviluppo), acquistate alle normali condizioni di mercato;
- c) essere riferite a beni utilizzati esclusivamente nell'unità produttiva oggetto del Piano di Investimenti;
- d) qualora riferite a mezzi mobili, riguardare unicamente quelli strettamente necessari al ciclo di produzione e dimensionati in base all'effettiva capacità produttiva; tali mezzi mobili, inoltre, devono essere identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto del Piano di investimento. Sono esclusi, in ogni caso, i mezzi di trasporto di merci e/o persone e i mezzi targati.

3. Con riferimento alle spese si applicano i seguenti limiti, divieti e condizioni:

- a) non sono ammessi gli investimenti destinati alla produzione di energia da fonti rinnovabili oltre il fabbisogno dell'impresa;
- b) nel caso di acquisizione di un'unità produttiva esistente il valore degli attivi materiali è determinato al netto di eventuali aiuti ottenuti prima dell'acquisizione. La transazione deve avvenire a condizioni di mercato, a tal fine il costo ammissibile deve risultare da un'apposita perizia giurata redatta da un soggetto iscritto negli appositi albi, attestante che le caratteristiche tecniche sono adeguate alle esigenze dell'operazione e conformi alle norme e agli standard pertinenti;
- c) le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria sono ammesse nei limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014 (art.14, punto 6, 1° comma). Ai fini dell'ammissibilità dell'acquisto in leasing di macchinari, impianti e attrezzature, il relativo contratto deve prevedere, alla sua scadenza, l'obbligo di riscatto dei beni;
- d) non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria già di proprietà del Soggetto proponente/Beneficiario delle agevolazioni (lease-back), ad eccezione del suolo aziendale, purché il Soggetto proponente stesso lo abbia acquistato successivamente alla presentazione della istanza di agevolazione;
- e) non sono ammesse le commesse interne di lavorazione;
- f) non sono ammesse le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati (salvo per investimenti in Ricerca e Sviluppo) e quelle riferite a investimenti di mera sostituzione;
- g) non sono ammesse le spese di funzionamento, ivi incluse quelle per scorte di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e materiali di consumo di qualsiasi genere (salvo spese generali per attività di ricerca

e sviluppo), le spese notarili, le spese per beni destinati al leasing operativo, le spese per beni relativi all'attività di rappresentanza, le spese non capitalizzate, i titoli di spesa di importo inferiore ad euro 500 al netto di IVA, le spese sostenute con modalità che non consentano la tracciabilità bancaria delle operazioni di pagamento;

h) le spese relative all'acquisto di beni in valuta diversa dall'euro possono essere ammesse alle agevolazioni per un controvalore in euro pari all'imponibile ai fini IVA riportato nella "bolletta doganale d'importazione";

i) le spese relative all'acquisto di attivi immateriali possono essere ammesse alle agevolazioni unicamente se utilizzate esclusivamente nell'unità produttiva oggetto della Proposta di Investimento agevolata, ammortizzabili e figurare nell'attivo dell'impresa beneficiaria e devono restare associate al Piano agevolato per almeno cinque anni;

j) non sono ammesse le spese sostenute nei confronti di:

- qualunque impresa che risulti con il Beneficiario, secondo quanto previsto dall'articolo 2359 del Codice civile, in rapporto di collegamento o controllo o siano state entrambi partecipati, anche cumulativamente, per almeno il 25%, da medesimi soggetti, anche se in via indiretta;
- persone fisiche che siano:
 - i) legale rappresentante, amministratore o socio del Beneficiario;
 - ii) coniuge, parente o affine entro il secondo grado del legale rappresentante, amministratore o socio controllante del Beneficiario;
- qualunque impresa che abbia tra i propri soci, titolari o amministratori, persone fisiche che ricadano nei casi di cui al precedente punto ii.

Ai fini dell'ammissibilità della spesa, è fatta salva la possibilità di dimostrare che l'operazione sia effettuata a condizioni di mercato attraverso la presentazione di contratti di fornitura effettuati a favore di soggetti indipendenti e/o perizia affidata a un professionista indipendente in possesso di idonea qualificazione.

Art. 8 Tipologia di agevolazione, regime e intensità dell'aiuto

1. A copertura del fabbisogno finanziario connesso alla realizzazione del Piano di Investimenti è prevista la concessione di sovvenzioni a fondo perduto e, in combinazione o in alternativa, la concessione di un prestito a condizioni di mercato a valere sul Fondo di Competitività delle imprese.

2. Le prescrizioni in ordine all'ammissibilità, alla combinazione delle diverse forme di sostegno finanziario, e all'intensità delle agevolazioni concedibili, sono definite in sede di negoziazione sulla base delle caratteristiche della Proposta di Investimento, dell'ambito di intervento, della dimensione di impresa del Soggetto proponente e di quanto previsto dal successivo comma 5.

3. Fermo quanto sopra, i massimali previsti devono rispettare quanto stabilito dalla Carta degli aiuti a finalità regionale e dal Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii., come di seguito indicato.

4. Per gli **Investimenti produttivi**, gli aiuti sono concessi nella forma di sovvenzione, alle condizioni di cui all'art. 14 del Regolamento GBER e secondo le intensità previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità

regionale 2021-2027¹², con le maggiorazioni previste per gli investimenti di cui al Regolamento (UE) 2024/795 “STEP secondo le percentuali massime che seguono:

Tabella 1 - Intensità degli aiuti in funzione della dimensione dell'impresa per gli investimenti produttivi

Dimensione di impresa	Art.14 GBER <i>Aiuti a finalità regionale agli investimenti</i>
Piccola/Micro	60%
Media	50%
Grande	40%

5. Qualora il Soggetto proponente richieda la concessione di una sovvenzione a fondo perduto ai sensi dell'art.14 del Regolamento (UE) n. 651/2014, è tenuto ad apportare un contributo finanziario di almeno il 25% dei costi ammissibili, attraverso risorse proprie o derivanti da finanziamenti esterni purché in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico.

6. Per le attività di **Sviluppo delle competenze**, la concessione dell'aiuto è disciplinata dall'art. 31 del Regolamento (UE) n. 651/2014. Gli aiuti sono concessi nella forma di sovvenzione, a parziale copertura delle spese ammissibili sostenute per la realizzazione delle attività. L'intensità dell'aiuto, tenuto conto anche di quanto disposto all'art. 31 del GBER, viene calcolato secondo i massimali di seguito indicati.

Tabella 2 - Intensità degli aiuti in funzione della dimensione dell'impresa per la formazione

Dimensione di impresa	Art.31 GBER <i>Aiuti alla Formazione</i>
Piccola/Micro	50%
Media	50%
Grande	50%

7. Le intensità di aiuto per la formazione possono essere ulteriormente aumentate qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 31 del GBER.

8. Per le attività di **ricerca industriale e sviluppo sperimentale**, la concessione dell'aiuto è disciplinata dall'art. 25, del Regolamento (UE) n. 651/2014.

Gli aiuti sono concessi nella forma di sovvenzione, a parziale copertura delle spese ammissibili sostenute per la realizzazione delle attività. L'intensità dell'aiuto viene calcolata secondo i massimali di seguito indicati ai sensi dell'art. 25 del Regolamento (UE) n. 651/2014.

Tabella 3 - Intensità degli aiuti in funzione della dimensione dell'impresa per la ricerca industriale e sviluppo sperimentale

Dimensione di impresa o dell'Organismo di Ricerca quando svolge attività economica per di ricerca	Art.25 GBER <i>Aiuti alla Ricerca Industriale</i>			Art.25 GBER <i>Aiuti allo Sviluppo Sperimentale</i>		
	<i>(ricerca collaborativa ex art. 25.6.b)</i>	<i>(ricerca collaborativa ex art. 25.6.d)</i>	<i>(attività individuale)</i>	<i>(ricerca collaborativa ex art. 25.6.b)</i>	<i>(ricerca collaborativa ex art. 25.6.d)</i>	<i>(attività individuale)</i>

¹² Come definita da:
Orientamenti 2021/C 153/01 - Aiuti di Stato a finalità regionale 2022-2027
Orientamenti 2023/C 194/05 - Modifica a Orientamenti 2021/C 153/01
Decisione C(2021) 8655 - Carta Aiuti a finalità regionale 2022-2027
Decisione C(2023) 8654 Final - Modifica Carta Aiuti 2022-2027 dal 2024

collaborativa						
Piccola/Micro	80 %	80 %	80 %	60 %	70 %	60 %
Media	75 %	80 %	75 %	50 %	60 %	50 %
Grande	65 %	75 %	65 %	40 %	50 %	40 %
Organismo di ricerca progetti ricerca collaborativa (non aiuto)	80 % Ricerca Industriale; 60 % Sviluppo Sperimentale					

9. Per quanto concerne i piani di **Servizi di consulenza**, la sovvenzione a fondo perduto (agevolazione), è calcolata sul valore dei costi e spese ammissibili, in coerenza con massimali di intervento di seguito indicati, indicati ai sensi dell'art. 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014.

Tabella 4 - Intensità degli aiuti in funzione della dimensione d'impresa per i servizi di consulenza realizzati sul territorio regionale

Dimensione di impresa	Art.18 GBER <i>Aiuti alle PMI per servizi di consulenza</i>
Piccola/Micro	50%
Media	50%
Grande	

11. Il finanziamento a condizioni di mercato a valere sul Fondo di Competitività delle imprese, in combinazione o in alternativa alla sovvenzione, è subordinato alla positiva valutazione della Proposta di Investimento in termini di sostenibilità economica e finanziaria, con particolare riferimento alla capacità di rimborso dei finanziamenti a medio/lungo termine, in coerenza con le disposizioni previste dal Regolamento di accesso al Fondo.

12. La copertura del fabbisogno finanziario complessivo connesso alla realizzazione del Piano di Investimenti, comprensiva degli eventuali costi non ammissibili, deve sempre ed in ogni caso essere attestata con idonea documentazione alla presentazione dell'istanza, e sarà oggetto di specifica analisi e valutazione in sede istruttoria.

Art. 9 Combinazione della sovvenzione con finanziamenti a valere sul Fondo di Competitività delle imprese

1. Nel caso in cui si preveda la combinazione tra strumento finanziario e sovvenzione in una singola operazione di strumenti finanziari, le due forme distinte di sostegno sono erogate dall'organismo che attua lo strumento finanziario. In tal caso le regole applicabili agli strumenti finanziari si applicano a tale singola operazione. Il sostegno sotto forma di sovvenzioni è collegato direttamente allo strumento finanziario.

2. Nel caso di sostegno combinato la somma di tutte le forme di sostegno non può superare l'importo totale della voce di spesa interessata. Le sovvenzioni non sono usate per rimborsare il sostegno ricevuto da strumenti finanziari. Gli strumenti finanziari non sono usati per prefinanziare sovvenzioni.

3. Il Piano di investimento deve essere coperto dal punto di vista finanziario con risorse pubbliche e private, le prime possono consistere in:

- una sovvenzione a fondo perduto calcolata sul valore delle singole spese ammesse, nei limiti della misura massima stabilita dai Regolamenti e confermata in fase negoziale a conclusione dell'attività istruttoria;
- un finanziamento pubblico diretto, attraverso il Fondo di Competitività, che coerentemente con quanto previsto dal Regolamento (UE) 1060/2021, art. 58, interviene attraverso l'erogazione di un prestito a condizioni di mercato per finanziare la realizzazione di Interventi, che non siano materialmente completati o realizzati alla data di emissione del provvedimento di autorizzazione all'intervento del Fondo.

4. I prestiti sono assegnati attraverso le forme tecniche del leasing finanziario immobiliare o sale and lease-back finanziario immobiliare o del mutuo ipotecario.

5. Nel caso di combinazione con la sovvenzione a fondo perduto, il finanziamento pubblico attraverso il Fondo di Competitività non può essere superiore al 45% del valore delle singole voci dell'investimento, tenuto conto della dimensione di impresa e della combinazione con la sovvenzione concessa a valere sui regimi indicati all'art. 9.

6. Nel caso di copertura dell'Investimento attraverso il ricorso al solo finanziamento pubblico di cui sopra, il suo importo non può superare il 75% del valore delle singole voci dell'investimento ammesso al sostegno con le risorse pubbliche.

7. Il finanziamento pubblico concesso a valere sulle risorse del Fondo di Competitività non può superare, in valore assoluto, l'importo di euro 5.000.000,00, secondo le forme tecniche di seguito descritte.

8. Il tasso di interesse, applicabile ai prestiti a condizioni di mercato di cui sopra, è determinato sulla base della metodologia indicata nella Comunicazione della Commissione Europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02). Considerata la specificità dello strumento, che prevede l'applicazione di un tasso fisso, questo è determinato assumendo come parametro base di riferimento il tasso EURIRS, riferito alla durata dell'intervento, vigente alla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento. I prestiti sono assistiti da garanzie reali e/o personali in funzione dell'entità e del grado di rischio complessivo delle operazioni.

9. Indipendentemente dalla forma tecnica di intervento sono a carico del Soggetto proponente:

- a) le spese di istruttoria, determinate nella misura dello 0,50% dell'importo del contratto con un minimo di 1.500 euro, ed ulteriormente incrementate degli oneri sostenuti per eventuali supplementi di analisi che si rendessero necessari a fronte di richieste del Soggetto proponente. Le spese di istruttoria devono essere corrisposte dall'impresa proponente nella misura del 50% dell'importo complessivo all'atto dell'accettazione dell'intervento e, per il restante 50%, all'atto della stipula del contratto;
- b) le spese relative alla perizia di stima;
- c) gli oneri notarili e le imposte;
- d) le spese relative alla polizza assicurativa sull'immobile oggetto dell'operazione di finanziamento rilasciata da primaria compagnia di assicurazioni.

10. Nel caso di leasing finanziario immobiliare il corrispettivo è pari al prezzo di acquisto dell'immobile sostenuto dal Soggetto Gestore maggiorato dei costi di eliminazione di abusi edilizi, vizi ed irregolarità sanabili, di ristrutturazione e/o messa a norma e/o di ampliamento.

11. Le imposte indirette gravanti sull'atto di acquisto dell'immobile possono essere portate a incremento del corrispettivo del contratto di leasing. In tale ipotesi il Soggetto Gestore adegua il maxi-canone iniziale in ragione del profilo di rischio dell'operazione.

12. In caso di costruzione di nuovi fabbricati il corrispettivo del contratto di leasing è pari al prezzo di acquisto dell'area e del costo di costruzione asseverato da perizia.

13. Il periodo di pre-locazione è determinato in funzione della complessità e dell'articolazione del Piano di investimenti e non può essere superiore a 36 mesi.

14. Le risorse finanziarie derivanti dalle operazioni di sale and lease back immobiliare devono essere utilizzate esclusivamente per soddisfare il fabbisogno necessario alla realizzazione degli investimenti oggetto della proposta di Investimento.

15. Il contratto di leasing finanziario è concesso alle condizioni di seguito indicate.

Tabella 5 – Condizioni relative al leasing finanziario immobiliare e sale and lease-back finanziario immobiliare

Durata	Massimo 20 anni comprensivi di un periodo di pre-locazione
Periodicità dei canoni	Mensile
Tasso	Fisso pari a EURIRS vigente alla data di sottoscrizione del contratto di leasing maggiorato di uno spread determinato con la metodologia indicata dalla Comunicazione della Commissione Europea (2008/C 14/02) relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione
Riscatto finale	Facoltativo di entità massima pari al 20% dell'importo del contratto
Maxi canone iniziale	Non inferiore al 5%
Garanzie	Garanzie reali e/o personali opzionali sulla base delle risultanze dell'istruttoria di merito creditizio

16. Nel caso di mutuo ipotecario lo stesso dovrà essere assistito da ipoteca di grado adeguato sul compendio immobiliare oggetto di finanziamento e/o su altro immobile, nonché da ulteriori idonee garanzie reali e/o personali laddove ritenute necessarie. Il contratto di mutuo ipotecario potrà essere concesso alle condizioni di seguito indicate.

17. Il periodo di preammortamento è determinato in funzione della complessità e dell'articolazione del piano e non può essere superiore a 36 mesi.

Tabella 6 – Condizioni relative al mutuo ipotecario

Durata	Massimo 15 anni comprensivi di un periodo di preammortamento
Periodicità dei pagamenti	Mensile
Tasso	Fisso pari a EURIRS vigente alla data di sottoscrizione del contratto di leasing maggiorato di uno spread determinato con la metodologia indicata dalla Comunicazione della Commissione Europea (2008/C 14/02) relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione

18. I prestiti possono essere assegnati, inoltre, nella forma del finanziamento strumentale, secondo le finalità e modalità di seguito indicate.

Tabella 7 – Condizioni relativa al finanziamento strumentale

Finalità	Acquisto di impianti produttivi, macchinari e attrezzature relativo a IP
Durata massima	Massimo 10 anni + comprensivi di 2 anni di utilizzo e preammortamento

Entità finanziamento	Max 65% del Piano
Erogazioni	In unica soluzione o anche per stati di avanzamento lavori in ragione delle caratteristiche dei "beni", preferibilmente direttamente ai fornitori dei "beni" (impianti, macchinari e attrezzature)
Tasso applicato	Tasso di mercato come previsto dalla Comunicazione della Commissione Europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02).
Tasso di mora	Tasso legale
Rimborso	Rate costanti posticipate mensili e/o trimestrali
Modalità di pagamento	SEPA
Garanzie	In base ai risultati delle valutazioni istruttorie, considerando le caratteristiche del "destinatario finale" ed il livello complessivo di rischio creditizio dell'operazione proposta, il finanziamento potrà essere assistito, cumulativamente o alternativamente, da garanzie reali (quali ad esempio ipoteca e/o pegno su impianti e macchinari e/o pegno su titoli), da fidejussioni personali e garanzie consortili.

Sezione III - Procedura di selezione e sottoscrizione del Contratto di Investimento

Art. 10 Procedura di selezione

1. La procedura di selezione è di tipo valutativo-negoziabile a graduatoria, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 27 novembre 2025, n. 184 Codice degli incentivi e si articola in quattro distinte fasi:

- a) verifica di ricevibilità e ammissibilità formale dell'istanza presentata in adesione al presente Avviso e del possesso dei requisiti di ammissibilità del Soggetto proponente;
- b) valutazione di ammissibilità sostanziale e valutazione tecnica ed economico-finanziaria della Proposta di investimento;
- c) negoziazione funzionale alla puntuale verifica di aspetti di dettaglio, meglio specificati nel pertinente articolo del presente Avviso;
- d) verifica della domanda presentata in esito alla negoziazione, dell'assolvimento delle condizioni e prescrizioni eventualmente indicate e della sussistenza delle condizioni confermatrici della Proposta di investimento per la conseguente adozione del provvedimento di concessione e stipulazione finale del contratto.

2. La prima fase è finalizzata a verificare la ricevibilità e ammissibilità dell'istanza presentata. L'istruttoria di ammissibilità formale accerta la completezza e la regolarità della documentazione prodotta e richiesta dal presente Avviso. Tale verifica è svolta dal Centro regionale di Programmazione che potrà avvalersi del supporto tecnico di SFIRS S.p.A., Società in house della Regione Autonoma della Sardegna.

3. Nella seconda fase è valutata l'ammissibilità sostanziale, la qualità tecnica e la sostenibilità economico finanziaria della Proposta di investimento presentata. La valutazione è effettuata da una Commissione appositamente nominata. Le proposte presentate sono oggetto di valutazione sulla base dei criteri e sub-criteri riportati all'articolo 13 del presente Avviso. A conclusione delle proprie operazioni la Commissione redige una graduatoria provvisoria e la trasmette al Centro regionale di Programmazione.

4. La terza fase è rappresentata dalla negoziazione, nel corso della quale, ove necessario, sono puntualmente

verificati elementi che attengono alla corretta temporizzazione degli investimenti, a tipologia, regime e intensità del sostegno richiesto, anche alla luce della dimensione del Soggetto proponente, alla combinazione delle diverse forme di sostegno finanziario. A conclusione della fase di negoziazione è trasmesso al Soggetto proponente apposito verbale recante le eventuali condizioni e prescrizioni da assolvere ai fini della presentazione della Domanda di stipulazione del Contratto di investimento – STEP.

5. La quarta fase si avvia con la presentazione della Domanda di stipulazione del Contratto di investimento – STEP, che conferma la Proposta di investimento oggetto di valutazione, con produzione degli eventuali chiarimenti e/o documenti richiesti in esito alla fase precedente, in accoglimento delle condizioni e prescrizioni da assolvere.

6. A completamento della verifica di regolarità della Domanda e del rispetto delle condizioni e prescrizioni indicate nel verbale conclusivo della fase di negoziazione, il Centro regionale di Programmazione approva la graduatoria definitiva, adotta i singoli provvedimenti di concessione provvisoria delle agevolazioni richieste e stipula il Contratto di investimento.

7. L'iter che conduce alla determinazione di concessione provvisoria dell'agevolazione ha una durata complessiva di 180 giorni, salvo sospensioni determinate da eventuali richieste di integrazioni documentali o chiarimenti.

Art. 11 Presentazione della Proposta di investimento

1. I Soggetti proponenti che intendono aderire al presente Avviso trasmettono l'istanza di accesso all'agevolazione, unicamente attraverso la piattaforma informatica unica per la selezione dei beneficiari/destinatari (SIPES), accessibile dal sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna.

2. Ai fini di cui sopra è richiesta la disponibilità di:

- a) casella di "posta elettronica certificata (PEC)", rilasciata da uno dei Gestori di PEC ai sensi dell'art. 14 del DPR 11 febbraio 2005, n. 68 e pubblicato in G.U. del 28 aprile 2005, n. 97¹³;
- b) "firma elettronica digitale", in corso di validità, del legale rappresentante rilasciata da uno dei certificatori come previsto dall'articolo 29, comma 1 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e specificato nel DPCM 13 gennaio 2004;
- c) SPID, CIE o TS-CNS/CNS, ai fini dell'accesso al SIPES previa identificazione informatica.

3. Le istanze possono essere presentate dalle ore 12:00 del giorno **11 maggio 2026** alle ore 12:00 del giorno **13 luglio 2026**.

4. Ogni Soggetto proponente può presentare un'unica Proposta di Investimento.

5. La Proposta si compone, pena esclusione, della documentazione di seguito elencata:

- a) Modulo di presentazione dell'istanza sottoscritto dal rappresentante legale dell'impresa proponente o

¹³ La casella di posta elettronica certificata del soggetto incaricato di gestire la pratica deve essere indicata nell'apposita sezione.

dell'aggregazione stabile o suo procuratore, in regola con l'imposta di bollo¹⁴, comprensivo del consenso al trattamento dei dati. L'istanza è direttamente compilabile a seguito dell'accesso alla piattaforma, è resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 DPR n. 445/2000) e di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 DPR n. 445/2000), e con essa si attesta il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità, ivi compresi i criteri di ammissibilità sostanziale della Proposta, con rinvio, per quanto riguarda la dimensione di impresa alla apposita dichiarazione che dovrà essere compilata e sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto proponente;

- b) Procura per la presentazione della istanza sottoscritta dal rappresentante legale e dal procuratore per accettazione (solo in caso di sottoscrizione da parte del procuratore);
- c) Copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante o del procuratore (nel caso di sottoscrizione con firma autografa);
- d) Dichiarazione di ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 85, comma 3 del D.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. – c.d. informazione antimafia familiari conviventi (come da modello allegato) da sottoscrivere da parte del legale rappresentante, dai componenti del Consiglio di amministrazione, nonché dal socio di maggioranza nella società con numero di soci pari o inferiore a 4, dai membri del Collegio Sindacale, dell'Organismo di Vigilanza. Per le società costituite all'estero, nel caso di cui al comma 2-ter del citato articolo 85 da coloro che esercitano poteri di amministrazione, rappresentanza o direzione dell'impresa;
- e) Dichiarazione del Soggetto proponente in merito al possesso delle certificazioni attestanti la sostenibilità ambientale del beneficiario, in termini di adesione a sistemi di gestione ambientale e/o energetica (la dichiarazione è integrata all'interno del modello di Proposta di investimento e deve essere resa ai fini dell'attribuzione dei punteggi premiali);
- f) Dichiarazione del Soggetto proponente in merito al possesso delle certificazioni di genere, di responsabilità sociale, di Diversità e Inclusione, ESG (la dichiarazione è integrata all'interno del modello di Proposta di investimento e deve essere resa ai fini dell'attribuzione dei punteggi premiali);
- g) Dichiarazione del Soggetto proponente in merito al conseguimento del rating di legalità e inserimento nell'elenco delle imprese pubblicato nel sito dell'AGCM (la dichiarazione è integrata all'interno del modello di Proposta di investimento e deve essere resa ai fini dell'attribuzione dei punteggi premiali);
- h) Proposta di investimento, che illustra compiutamente il piano di investimenti proposto, le sue finalità, obiettivi e target, fornendo, altresì, ogni elemento utile ai fini della valutazione (come da modello allegato). La Proposta di investimento deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto proponente;
- i) Relazione tecnica asseverata (come da modello allegato) – firmata digitalmente – da parte di un tecnico con esperienza almeno quinquennale e adeguate competenze nel settore di riferimento oggetto della Proposta di investimento, comprovate tramite CV da sottoscrivere e allegare. La relazione deve attestare la coerenza della Proposta di investimento con gli ambiti tecnologici e con le finalità del

¹⁴ I dati richiesti per l'assolvimento del bollo devono essere riportati in domanda, con la dicitura "Imposta di bollo assolta" sull'atto rilasciato, indicando gli estremi della marca da bollo: Codice identificativo Data (GG/MM/AAA) Ora (HH:MM:SS)
La verifica della corrispondenza con l'effettivo acquisto della marca, sarà effettuato presso l'apposita pagina web dell'Agenzia delle Entrate, all'indirizzo: <http://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/valoribollati/index.htm>

Regolamento STEP, e la sua capacità di apportare al mercato interno un elemento innovativo, emergente e all'avanguardia con un notevole potenziale economico e/o de contribuire alla riduzione o prevenzione delle dipendenze strategiche dell'Unione europea, la sua eventuale scalabilità e replicabilità e le possibili ricadute in altri settori applicativi;

- j) Dichiarazione che l'Investimento rispetta il principio di non arrecare danno significativo (Do No Significant Harm - DNSH) e, unicamente nel caso di proposte di importo superiore a euro 10.000.000, redazione della apposita Matrice Ambientale e della Relazione nel rispetto delle disposizioni richiamate e delle indicazioni operative fornite nell'apposito allegato. La Dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto proponente. La Matrice Ambientale e la Relazione devono essere sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto proponente e dal Soggetto incaricato della relativa redazione;
- k) Dichiarazione attestante il rispetto del *climate proofing*, corredata, ove prescritto, dalla relazione di *screening* (come da modello allegato). La Dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto proponente;
- l) Documentazione a supporto della dimostrazione della capacità economico-finanziaria del Soggetto proponente e della sostenibilità della Proposta di Investimento:
- i. documentazione a supporto della verifica dell'indice di sostenibilità finanziaria in coerenza con quanto specificato all'articolo 3, comma 5, lettera f;
 - ii. situazioni patrimoniali ed economiche (da cui hanno avuto origine i bilanci ufficiali) relative agli ultimi 3 esercizi sottoscritte dal legale rappresentante del Soggetto proponente;
 - iii. situazione contabile (patrimoniale ed economica) dell'anno in corso, non anteriore ai 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto proponente;
 - iv. schema grafico illustrativo dell'assetto proprietario, comprensivo di partecipazioni a monte e/o valle del Soggetto proponente.
 - v. In presenza di Soci del Richiedente che siano persone giuridiche:
 - bilanci relativi agli ultimi 3 esercizi approvati, comprensivi di relazione sulla gestione, relazione del collegio sindacale e parere della società di revisione e verbale di approvazione;
 - situazioni patrimoniali ed economiche relative agli ultimi 3 esercizi sottoscritte dal legale rappresentante (solo per imprese non tenute alla presentazione del bilancio);
 - situazione contabile (patrimoniale ed economica) dell'anno in corso, non anteriore i 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, sottoscritta dal legale rappresentante;
 - ultimi 3 bilanci consolidati, comprensivi di relazione sulla gestione, relazione del collegio sindacale e parere della società di revisione (ove esistenti), verbale di approvazione (solo nel caso in cui l'Impresa appartenga a un gruppo che redige il consolidato);
 - copia dell'atto costitutivo e dello statuto;

- dichiarazioni dei redditi e IVA relative agli ultimi 3 esercizi corredate dalla ricevuta di presentazione.
- vi. In presenza di Soci della Richiedente che siano persone fisiche:
- copia di un documento di identità in corso di validità;
 - ultime 3 dichiarazioni dei redditi presentate, corredate dalla ricevuta di presentazione;
 - situazione patrimoniale personale.
- m) Documentazione atta a dimostrare la disponibilità delle fonti finanziarie diverse dal contributo previste a copertura dell'intera Proposta di Investimento quali:
- i. per i finanziamenti bancari, le lettere bancarie di disponibilità alla concessione dei finanziamenti previsti in favore del soggetto partecipante medesimo;
 - ii. per gli apporti finanziari da parte dei soci, la dichiarazione degli stessi circa la disponibilità ad apportare le risorse finanziarie a titolo di mezzi propri precisando entità e modalità dell'apporto; e/o attestazioni bancarie circa la disponibilità dei suddetti fondi in capo ai soci e/o lettere bancarie di disponibilità alla concessione dei finanziamenti in favore dei soci per l'importo corrispondente all'apporto di mezzi propri previsto dal piano finanziario.
- n) Copia dell'atto costitutivo e dello statuto del Proponente;
- o) Dichiarazioni dei redditi e IVA relative agli ultimi 3 esercizi, corredate dalla ricevuta di presentazione.

Nel caso di imprese attive da meno di tre anni il riferimento, contenuto nelle lettere e punti che precedono, ai 3 esercizi o bilanci o dichiarazioni dei redditi e IVA è da intendersi riferito agli anni di effettiva esistenza.

6. Al ricorrere delle condizioni sotto specificate sono inoltre necessari gli ulteriori documenti di seguito indicati.

- a) Nel caso in cui l'Impresa indichi il ricorso al credito bancario o al leasing per il finanziamento del Piano di investimento (diversi dai Fondi di cui all'articolo 10), si potrà richiedere ulteriore documentazione, oltre a quella obbligatoriamente fornita in sede di presentazione della domanda; in relazione a quanto precede, si evidenzia che, entro la data di stipula del Contratto di Investimento, dovrà essere obbligatoriamente prodotta copia della delibera bancaria di concessione del finanziamento e/o di locazione finanziaria, secondo modalità e tempistiche coerenti con il piano finanziario e contenente un espresso riferimento al Piano di investimento al quale il finanziamento è destinato;
- b) Nel caso in cui l'impresa indichi il ricorso a fonti di autofinanziamento potrà essere richiesta documentazione contabile utile a dimostrare la capacità di autofinanziamento (cash flow) per il finanziamento del Piano di Investimento in funzione dei fabbisogni finanziari generati dall'investimento; in relazione a quanto precede, si precisa che, entro la data di stipula del Contratto di Investimento, può essere richiesta la documentazione atta a formalizzare gli apporti indicati (es. verbale di assemblea straordinaria per aumenti di capitale, impegni al conferimento/finanziamento, verbali di destinazione utili, ecc.) e che i medesimi apporti, potranno essere presi in considerazione esclusivamente dopo aver valutato che il nuovo capitale proprio sia utilmente destinabile al programma e non, piuttosto, alla copertura di un preesistente squilibrio finanziario dell'Impresa stessa;

- c) Copia degli atti e/o contratti (es. contratto di acquisto o altro atto attestante il diritto di proprietà, contratto di locazione commerciale, atto di concessione demaniale) aventi data certa, registrati e trascritti (nei casi previsti dalla legge) attestanti la piena disponibilità della unità produttiva nell'ambito della quale verrà realizzato l'investimento. Gli atti e/o contratti, diversi da quelli attestanti il diritto di proprietà, devono avere una durata certa e coerente con il Piano di Investimento;
- d) Nel caso in cui l'impresa non sia proprietaria degli immobili oggetto dell'investimento, e salvo che il titolo di disponibilità di cui al precedente punto non preveda già esplicitamente tale assenso, dichiarazione sostitutiva di atto notorio del proprietario dello stesso, attestante l'assenso alla realizzazione dell'investimento.

7. Per gli Investimenti Produttivi (IP) sono, inoltre, richiesti i documenti che seguono:

- a) in caso di investimenti che prevedano spese per suolo, fabbricati, opere murarie e assimilabili, impiantistica generale:
- i. planimetria generale, in adeguata scala, dalla quale risultino la dimensione e configurazione del suolo aziendale, delle superfici coperte, di quelle destinate a viabilità interna, a verde, disponibili, ecc. Tale planimetria deve essere corredata di opportuna legenda e sintetica tabella riepilogativa relativa alle singole superfici. Nel caso di ampliamento le nuove superfici devono essere opportunamente evidenziate rispetto a quelle preesistenti sia sulla planimetria che sulle tabelle riepilogative;
 - ii. principali elaborati grafici relativi a ciascun fabbricato del programma, in adeguata scala e debitamente quotati, firmati, a norma di legge, dal progettista e controfirmati dall'imprenditore o dal legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore speciale;
 - iii. computo metrico estimativo e relazione tecnica;
 - iv. la relazione tecnica asseverata concernente gli immobili interessati dal piano di investimento, che dovrà tra l'altro attestare che il programma è progettato nel rispetto delle vigenti norme edilizie, ed urbanistiche e paesaggistiche nonché della salvaguardia dell'ambiente, con riferimento a specifiche normative ambientali nazionali e europee. Detta relazione deve attestare quanto segue:
 - nel caso di suolo e di immobile preesistente, la conformità urbanistica, edilizia e di destinazione d'uso dell'immobile o del suolo interessato dal programma di investimenti, in relazione all'attività aziendale da insediarsi, con dettagliata indicazione delle coordinate catastali identificative, dell'iter autorizzativo in conformità al quale è stato edificato, nonché delle certificazioni di agibilità eventualmente sussistenti, e recante, in allegato, copia dei documenti catastali illustrativi della configurazione dell'edificio attualmente censita in catasto e le risultanze delle ispezioni ipotecarie, evidenzia l'insussistenza di gravami, abusi edilizi, "vizi" e/o irregolarità, e quantifichi il valore commerciale degli immobili;
 - nel caso di immobile da realizzare, l'articolazione dell'iter autorizzativo da intraprendere in via preliminare all'attuazione del programma e all'attività da svolgere, con indicazione degli eventuali pareri e/o nulla osta da parte di amministrazioni o enti, ovvero titoli autorizzativi necessari e la tempistica di ottenimento;
 - in tutti i casi, l'articolazione dell'iter autorizzativo da intraprendere per l'esercizio dell'attività

produttiva, a valle della realizzazione del programma di investimenti, con indicazione degli eventuali pareri e/o nulla osta da parte di amministrazioni o enti, ovvero dei titoli autorizzativi necessari;

- le informazioni circa l'eventuale avvenuto avvio dei citati iter autorizzativi, con indicazione di quanto già conseguito ovvero delle tempistiche necessarie per l'ottenimento dei rimanenti titoli;
- l'esplicita dichiarazione del tecnico circa l'inesistenza di motivi ostativi al rilascio di tutti i necessari titoli autorizzativi (sia relativi alla cantierabilità dell'intervento che alla gestione della futura attività produttiva);
- l'esplicita dichiarazione che gli eventuali investimenti finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili non eccedano il fabbisogno energetico a regime del Soggetto proponente.
- nel caso di acquisizione di attivi per i quali siano già stati ottenuti aiuti, evidenzi i costi di detti attivi che andranno dedotti dai costi ammissibili relativi all'acquisizione dello stabilimento.

v. dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa congiuntamente dal Soggetto venditore e dal legale rappresentante del Soggetto proponente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, con la quale si attesti che gli immobili a fronte del cui acquisto è richiesta la sovvenzione a fondo perduto di cui al Contratto di Investimento, non abbiano fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento pubblico, nazionale o europeo;

b) in caso di investimenti in impianti, macchinari, attrezzature, arredi, programmi informatici, brevetti, licenze:

- i. preventivi/offerte economiche dettagliati, corredati di schede tecniche atte a consentire la comprensione delle eventuali caratteristiche prestazionali e di funzionamento;
- ii. relazione illustrativa del processo di produzione di beni e/o prestazione di servizi corredata, in caso di iniziative di tipo industriale, dal lay-out aziendale pre e post-intervento;
- iii. dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, con la quale si attesti che:
 - la compravendita di beni e servizi non è effettuata tra imprese che, a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione della Proposta, si siano trovate nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del Codice civile o siano state entrambe partecipate, anche cumulativamente, per almeno il venticinque per cento, da medesimi soggetti. Tale ultima partecipazione rileva anche se determinata in via indiretta, salvo che sia dimostrato che l'operazione sia effettuata a condizioni di mercato attraverso la presentazione di contratti di fornitura effettuati a favore di soggetti indipendenti e/o perizia affidata ad un professionista indipendente in possesso di idonea qualificazione;
 - le spese a fronte delle quali è richiesta la concessione della sovvenzione a fondo perduto non contemplano prestazioni effettuate dal titolare, dai soci, dall'amministratore e da coloro che ricoprono cariche sociali nell'Impresa richiedente, ovvero dal coniuge o parenti entro il secondo grado dei soggetti richiamati, effettuate in favore dell'impresa beneficiaria da società con rapporti

di controllo o collegamento così come definito ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile ovvero dai loro soci.

8. Per gli Investimenti in Ricerca e Sviluppo (RS) sono richiesti i documenti che seguono:

- a) Sezione relativa alla ricerca e sviluppo della Proposta di investimento di cui al formulario allegato;
- b) Curriculum vitae del responsabile scientifico e del personale coinvolto nelle attività di ricerca e sviluppo;
- c) Curriculum vitae del fornitore dei servizi di consulenza proposto per la realizzazione delle singole attività di cui si compone il servizio. Il curriculum vitae deve contenere la descrizione delle competenze e delle esperienze tecnico-professionali nel settore di riferimento del servizio fornito;
- d) Piano di lavoro dei singoli servizi, redatti dai fornitori dei servizi secondo lo schema previsto (Allegato Piano dei servizi);
- e) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dai Soggetti eroganti i servizi di consulenza e delle azioni di sviluppo delle competenze ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, attestante l'eventuale sussistenza di rapporti con il Soggetto proponente, derivanti da incarichi/cariche di amministratore sindaco, partecipazioni societarie, rapporti di lavoro subordinato, di coniugio o di parentela entro il secondo grado. In caso di dichiarazione positiva dovranno essere prodotti i documenti di cui all'articolo 7, comma 2 ultimo capoverso.

9. Per gli investimenti per lo Sviluppo delle competenze (C) i seguenti documenti;

- a) Piano di formazione contenuta nell'apposita sezione della Proposta di investimento di cui al formulario allegato;
- b) Documentazione utile a dimostrare la capacità del formatore;
- c) Preventivi relativi alle attività formative.

10. Per l'acquisizione di Servizi di consulenza (S), da parte delle sole PMI sono, inoltre, richiesti i documenti che seguono:

- a) Curriculum vitae del fornitore dei servizi di consulenza proposto per la realizzazione delle singole attività di cui si compone il servizio. Il curriculum vitae deve contenere la descrizione delle competenze e delle esperienze tecnico-professionali nel settore di riferimento del servizio fornito;
- b) Piano di lavoro dei singoli servizi, redatti dai fornitori dei servizi secondo lo schema previsto (Allegato Piano dei servizi);
- c) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dai Soggetti eroganti i servizi di consulenza e delle azioni di sviluppo delle competenze ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, attestante l'eventuale sussistenza di rapporti con il Soggetto proponente, derivanti da incarichi/cariche di amministratore sindaco, partecipazioni societarie, rapporti di lavoro subordinato, di coniugio o di parentela entro il secondo grado. In caso di dichiarazione positiva dovranno essere prodotti i documenti di cui all'articolo 7, comma 2, ultimo capoverso.

Art. 12 Verifica di ricevibilità e ammissibilità formale

1. L'istruttoria di ricevibilità e ammissibilità formale è finalizzata a verificare la completezza e la regolarità delle istanze di accesso all'agevolazione e della documentazione prevista a corredo. Il Centro regionale di Programmazione procede alla verifica in ordine a:

- ricevibilità della proposta in termini di correttezza delle modalità e tempistiche di presentazione della stessa, con riferimento alla completezza/regolarità formale della documentazione prodotta e di conformità rispetto a quanto richiesto all'articolo 11 del presente Avviso;
- sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei Soggetti proponenti, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 3 del presente Avviso;
- ammissibilità oggettiva della Proposta di investimento, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 5 del presente Avviso.

2. Il Centro regionale di Programmazione, anche attraverso la collaborazione di altri enti competenti, titolari delle banche dati di riferimento (es. Agenzia delle entrate, Camere di Commercio, Registro Nazionale Aiuti, INPS, INAIL ecc.), verifica, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la veridicità delle dichiarazioni rese. La non veridicità delle dichiarazioni rese può essere contestata durante tutte le fasi del procedimento e determina l'adozione dei provvedimenti conseguenti anche ai sensi dell'art. 75 del citato D.P.R. 445/2000¹⁵.

3. Sono pertanto considerate ammissibili e possono accedere alla successiva valutazione di merito, le proposte progettuali rispondenti ai seguenti requisiti:

- a) domande pervenute tramite il sistema digitale dedicato (SIPES) entro i termini di scadenza e nelle modalità previste dal presente Avviso;
- b) redatte secondo la modulistica allegata, compilata e sottoscritta in tutte le sue parti, e corredata della documentazione richiesta dall'art. 11, comma 5;
- c) presentate dai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 3;
- d) che rispettino le condizioni di cui all'art. 5;
- e) che siano articolate su un massimale di contributo secondo quanto previsto dall'art. 5 comma 3.

In caso di esito negativo della verifica condotta o di assenza degli elementi informativi necessari ai fini della valutazione dell'ammissibilità, il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art.10 bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. provvede a dare comunicazione al proponente circa la non ammissibilità della proposta alla valutazione di cui al successivo articolo 13. In caso di superamento delle verifiche di ammissibilità, la proposta è sottoposta alla fase di valutazione.

Art. 13 Valutazione di ammissibilità sostanziale e di merito delle Proposte e attribuzione dei punteggi

1. Le proposte di investimento sono valutate da apposita Commissione, da nominarsi con Determinazione Dirigenziale del Direttore generale pro-temporale del Centro Regionale di Programmazione, successivamente

¹⁵ D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, articolo 75 (Decadenza dai benefici), comma 1: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera."

alla data di scadenza del termine previsto per l'invio delle istanze di accesso all'agevolazione.

2. La Commissione incaricata della valutazione è composta da 5 componenti, di cui 3 componenti individuati per ciascun settore strategico. La Commissione può avvalersi di ulteriori esperti individuati, a seconda delle esigenze valutative, per specifici settori tecnologici di intervento. La commissione è assistita nelle proprie attività da un segretario.

3. La valutazione ha ad oggetto l'ammissibilità sostanziale, la qualità e la sostenibilità economico-finanziaria, organizzativa e ambientale della Proposta di investimento.

4. La valutazione avviene sulla base delle griglie contenute nelle sotto estese Tabelle, redatte nel rispetto dei Criteri di selezione vigenti, approvati dal Comitato di Sorveglianza e riferiti agli Obiettivi specifici 1.vi) e 2.ix) cui afferiscono le Azioni 8.6.1, 8.6.2, 9.9.1 e 9.9.2 del Programma Regionale Sardegna FESR 2021-2027.

5. L'ammissibilità sostanziale è effettuata sulla base dei criteri riportati nella seguente tabella 7.a) e di quanto dichiarato dal Soggetto proponente. La non rispondenza anche a uno solo dei criteri indicati è causa di esclusione della Proposta dall'ammissibilità al finanziamento e impedisce l'accesso alla valutazione di merito.

6. La valutazione dei contenuti e della sostenibilità economico-finanziaria, organizzativa e ambientale della Proposta è effettuata sulla base dei criteri riportati nella sottostante Tabella 7b).

Le proposte che conseguono un punteggio maggiore o uguale a 42 sono inserite in graduatoria e ammesse alla successiva fase di negoziazione.

Tabella 7a) – Ammissibilità sostanziale della Proposta di investimento

Criteri di ammissibilità sostanziale		Valutazione	Ammissibilità
AS1	Coerenza con il Regolamento UE 2024/795 (Regolamento STEP) che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP).	Il criterio deve essere rispettato a pena di esclusione	Si/No
AS2	Coerenza con il Programma Regionale nelle sue declinazioni strategiche in Obiettivo specifico, Azione di riferimento, pertinenti settori di intervento e indicatori di output e risultato.	Il criterio deve essere rispettato a pena di esclusione	Si/No
AS3	Coerenza con strategia, contenuti e obiettivi della S3 regionale.	Il criterio deve essere rispettato a pena di esclusione	Si/No
AS4	Coerenza con la Strategia regionale di sviluppo sostenibile e la Strategia di adattamento ai cambiamenti climatici;	Il criterio deve essere rispettato a pena di esclusione	Si/No
AS5	Garanzia dell'accessibilità per le persone con disabilità, della parità di genere e del rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (art. 73 c.1 del Reg. (UE) 2021/1060).	Il criterio deve essere rispettato a pena di esclusione	Si/No
AS6	Garanzia di immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture (art. 73, c. 2, lett. j, del Reg. (UE) 2021/1060).	Il criterio deve essere rispettato a pena di esclusione	Si/No
AS7	Rispetto del principio "non arrecare un danno significativo" - DNSH (ai sensi dell'art. 9, c. 4 del Reg. (UE) 2021/1060).	Il criterio deve essere rispettato a pena di esclusione	Si/No
AS8	Garanzia che le operazioni selezionate che rientrano nell'ambito di applicazione della Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio siano assoggettate a una valutazione dell'impatto ambientale o a una procedura di screening e che si sia tenuto debito conto della valutazione delle soluzioni alternative, in base alle prescrizioni di detta Direttiva (art. 73, c. 2, lett. e, del Reg. (UE) 2021/1060);	Il criterio deve essere rispettato a pena di esclusione	Si/No/Na
AS9	Coerenza con la pianificazione di settore in materia di economia circolare, gestione dei rifiuti ed energia	Il criterio deve essere rispettato a pena di esclusione	Si/No/Na

Legenda: AS = Criterio di ammissibilità sostanziale

Tabella 7b – Criteri di valutazione della Proposta di investimento

Criteri di Valutazione		Sotto criteri	Valutazione	Punteggio Max
C1 (P Max 20)	Qualità e congruità della proposta	C1.a) Obiettivi dichiarati, piano di lavoro (work package) e durabilità dell'investimento	La descrizione dell'analisi del contesto tecnologico e del fabbisogno per il raggiungimento degli obiettivi dichiarati deve essere ampia ed esaustiva e deve essere supportata da elementi probanti. Il piano di lavoro deve descrivere in modo puntuale ed esaustivo le fasi di sviluppo e fabbricazione delle tecnologie critiche. La valutazione è, inoltre, finalizzata a verificare la capacità dell'intervento di generare flussi economici adeguati a garantire prospettive di sviluppo nel medio-lungo termine	10
		C1.b) Misurabilità degli obiettivi e dei risultati attesi	La proposta deve contenere una puntuale indicazione degli obiettivi dell'intervento e la quantificazione dei risultati attesi, nonché gli strumenti per misurare il conseguimento dei target.	5
		C1.c) Tempi e costi di realizzazione	Il cronoprogramma delle attività deve essere dettagliato e la descrizione delle singole spese del quadro economico deve essere analitica, corretta ed esaustiva con indicazione del grado di funzionalità delle stesse alla realizzazione dell'investimento.	5
C2 (P Max 15)	Capacità dell'operazione di generare effetti in termini di riduzione/prevenzione delle dipendenze strategiche dell'Unione, ai sensi del Reg. UE 2024/795 in termini di:	C2.a) Innovazione dei contenuti progettuali: qualità tecnico-scientifica delle soluzioni innovative che si intende produrre e sperimentare per contribuire allo sviluppo e/o fabbricazione delle tecnologie critiche, anche al fine di rafforzare le catene del valore	Lo sviluppo e la fabbricazione di tecnologie critiche apportano al mercato interno un elemento i) innovativo ; ii) emergente e iii) all'avanguardia . La valutazione verterà a quantificare quindi: - il grado di "novità", in termini di miglioramenti o cambiamenti sostanziali in un settore o in un'industria specifici; - il grado di "emergenza", in termini di tecnologie di recente sviluppo in grado di affermarsi e offrire prospettive di crescita o impatto significativi; - il grado di "avanguardia" in termini di sviluppo di tecnologie più avanzate, innovative e sofisticate. L'attribuzione del punteggio si basa sull'accertamento della sussistenza di una combinazione di almeno due di questi elementi, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) del Regolamento 2024/795. Il punteggio attribuibile è di: 5 punti per due elementi accertati; 10 punti per tre elementi accertati	10
		C2.b) Impatto potenziale in termini di capacità di generare miglioramenti tecnologici e tecnico-scientifici, conseguibili anche come contributo al rafforzamento della competitività dell'UE e riduzione delle dipendenze strategiche rispetto alle tecnologie critiche	Ferma la necessità di coerenza della Proposta con il Regolamento UE 2024/795 (Regolamento STEP) è misurato l'impatto potenziale in termini di contributo della Proposta a ridurre o a prevenire le dipendenze strategiche dell'Unione, valutando i seguenti elementi: - capacità della tecnologia di affermarsi sui mercati dell'Unione europea; - capacità delle tecnologie di incidere in modo sostanziale sullo sviluppo o sulla fabbricazione della tecnologia	5

Criteri di Valutazione		Sotto criteri	Valutazione	Punteggio Max
C3 (P Max 5)	Capacità di generare prospettive di scalabilità e replicabilità degli output realizzati e ricadute economiche, anche in altri settori applicativi		Sulla base degli elementi tecnici descritti nella proposta, la valutazione deve concernere sia la capacità di adattamento e replicabilità delle tecnologie e degli output previsti, sia le potenziali ricadute economiche dirette e/o indotte in altri settori	5
C4 (P Max 5)	Contributo dell'operazione all'attrazione e mantenimento nel tempo di nuove competenze nell'ecosistema dell'innovazione		Valutazione degli elementi della proposta che possono contribuire ad attrarre e mantenere nel tempo nuove competenze nell'ecosistema dell'innovazione	5
C5 (P Max 20)	Sostenibilità economico-finanziaria della Proposta di Investimento	C5.a) È calcolato il Rapporto (SF) tra ricavi di vendita dell'impresa proponente (RV) e totale spese ammissibili dell'investimento (SA)	<p>Per le imprese con bilancio depositato</p> <ul style="list-style-type: none"> Se $RV \geq SA$ si assegnano 10 punti; Se $RV < SA \rightarrow SF = RV/SA \times 10$ (il risultato è arrotondato fino a due cifre decimali); <p>Dove: SA = Tot. Spese Ammissibili come dichiarate dal soggetto proponente. RV = Ricavi di vendita desunti dall'ultimo bilancio approvato e depositato (Voce A1 del Conto Economico) /dichiarazione dei redditi presentata</p> <p>Per le imprese senza bilanci/dichiarazioni La modalità di copertura della parte non agevolata del programma di investimenti è determinata come $F \cdot R$, dove:</p> <ul style="list-style-type: none"> F è il rapporto tra Mezzi propri e spese di investimento non coperte da agevolazione; R è il punteggio massimo attribuibile. <p>(Mezzi propri/Spese non coperte) x 10 (il risultato è arrotondato fino a due cifre decimali) <i>Eventuale documentazione comprovante la disponibilità liquida da parte del proponente (attestazione bancaria, copia libretti bancari, postali, certificati di deposito, titoli di stato, ecc.) va allegata alla domanda</i></p>	10
		C5.b) È calcolato il Rapporto di patrimonializzazione	<p>Per le imprese con bilancio depositato</p> <ul style="list-style-type: none"> Patrimonio netto $\geq 40\%$ di SA si assegnano 10 punti; Patrimonio netto $\geq 30\%$ di SA si assegnano 8 punti; Patrimonio netto $\geq 20\%$ di SA si assegnano 6 punti; Patrimonio netto $\geq 10\%$ di SA si assegnano 4 punti. <p>Dove: - Patrimonio netto = dato tratto dall'ultimo bilancio approvato o da ultima dichiarazione dei redditi presentata; - SA = Tot. Spese Ammissibili come dichiarate dal soggetto proponente.</p> <p>Per le imprese proponenti che alla data di presentazione della domanda non abbiano ancora depositato il bilancio (o presentato la dichiarazione dei redditi) relativo al primo esercizio, il valore del Patrimonio Netto è pari al Capitale Sociale risultante dall'atto costitutivo.</p>	10

Criteri di Valutazione		Sotto criteri	Valutazione	Punteggio Max
C6 (P Max 5)	Sostenibilità ambientale dell'operazione		La valutazione terrà conto: - della capacità di contribuire in modo sostanziale a uno o più degli obiettivi ambientali definiti dal Reg. (UE) 2020/852, senza arrecare danno significativo agli altri, dimostrata dall'appartenenza a uno dei Settori di intervento del Reg. (UE) 2021/1060 con tagging climatico / ambientale o dalla coerenza con i criteri di vaglio tecnico definiti per la Tassonomia UE; - della presenza di valutazioni del ciclo di vita di prodotti, processi e servizi connessi con l'investimento (LCA, LCC, Carbon footprint di prodotto ISO 14067, Water footprint di prodotto, processo o servizio ISO 14046) per garantire il minimo impatto ambientale lungo il ciclo di vita, compresi interventi di mitigazione degli impatti non eliminabili.	5
C7 (P Max 10)	Adeguatezza tecnico-organizzativa del proponente in relazione alla proposta progettuale	Accerta la qualità della struttura organizzativa descritta nella proposta, della qualificazione delle risorse umane coinvolte nella realizzazione dell'investimento e delle relative modalità di impiego	La valutazione terrà conto: - dell'adeguatezza delle competenze del gruppo di lavoro - Completezza della descrizione dei processi di implementazione della proposta da parte del gruppo di lavoro - Adeguatezza delle soluzioni organizzative rispetto alle esigenze di natura tecnologica dell'intervento - Individuazione puntuale dei fattori che potrebbero mettere a rischio la realizzazione dell'investimento	10
C8 (P Max 10)	Qualità del Piano formativo in termini di capacità della proposta di sviluppare competenze nei campi delle tecnologie necessarie alla realizzazione dell'Investimento	C8.a) Chiarezza nell'individuazione del fabbisogno formativo e dei destinatari, nel rispetto del principio di non discriminazione	Il Piano deve definire i destinatari dell'attività di formazione, evidenziando se si tratta di dipendenti del Proponente da riqualificare o se sono da assumere. Il Piano deve esplicitare le capacità, abilità e conoscenze che con la formazione si intende raggiungere, motivandone l'utilità ai fini dell'investimento. Occorre altresì indicare come sono stati rilevati i fabbisogni formativi e selezionati i destinatari, e le modalità con cui si attesteranno le abilità e competenze acquisite con l'attività di formazione.	5
		C8.b) Accuratezza della definizione dei contenuti e modalità di erogazione delle attività formative, tramite individuazione del punto di partenza e del punto di arrivo delle professionalità da formare	Il Piano deve fornire una descrizione, se del caso per ciascun modulo, delle modalità di erogazione dell'attività formativa e le competenze ed esperienze specifiche dei formatori e di altre eventuali figure chiave. La descrizione deve indicare i luoghi di svolgimento dell'attività formativa, le tempistiche, i costi, la durata delle attività, distinguendo tra attività teorica e, eventualmente, pratica e, infine, le azioni di monitoraggio previste. Deve essere possibile valutare l'impegno dei formatori e di altre figure coinvolte nell'attività, nonché gli altri fabbisogni (logistici, di strumentazione, di materiale didattico, altro). Se ritenuto utile, sarà possibile riportare eventuali positive esperienze formative precedenti alla presentazione della proposta di investimento da implementare analogamente con il Piano formativo proposto. Ciò anche al fine di poter cogliere il punto di partenza e il punto di arrivo delle attività formative da realizzare.	5
PUNTEGGIO TOTALE CRITERI DI VALUTAZIONE				90

Legenda: C = Criterio comune.

7. Laddove la Proposta, sulla base dell'applicazione dei criteri di valutazione su riportati, raggiunga un punteggio minimo pari almeno a 42, ai punteggi determinati in sede di valutazione dei criteri comuni potranno essere aggiunti ulteriori punteggi premiali, come di seguito riportati nella Tabella 8, che non concorrono al raggiungimento della soglia minima di cui al precedente comma 6 ma vengono computati al fine del posizionamento della Proposta nella graduatoria provvisoria.

Tabella 8 – Criteri di Premialità

Criteri di premialità		Valutazione	Punteggio Max\1
P1	Sinergia e complementarità con iniziative coerenti con gli obiettivi STEP (i.e IPCEI, Horizon Europe, progetti con "Marchio di sovranità" ex art. 4 Reg. (UE) 2024/795)	Valuta l'effettiva esistenza delle sinergie e complementarità	3
P2	Coinvolgimento delle PMI nella costruzione o consolidamento di filiere locali	Verifica dell'effettivo coinvolgimento delle PMI nella costruzione o consolidamento delle filiere locali	2
P3	Presenza di accordi tra il proponente e organismi di ricerca in ambiti inerenti all'investimento	Verifica dell'effettiva esistenza di accordi tra il proponente e organismi di ricerca in ambiti inerenti all'investimento	1,5
P4	Sostenibilità ambientale del beneficiario (es. adesione a sistemi di gestione ambientale e/o energetica e ad altri tipi di standard ambientali volontari tra cui: Impronta di carbonio di organizzazione ISO 14064-1; Acquisti sostenibili ISO 20400; Impronta idrica ISO 14046, etc.)	Verifica del possesso dei requisiti di sostenibilità ambientale da parte del beneficiario	1
P5	Sostenibilità sociale del beneficiario (Es. possesso di certificazione di genere, certificazione di responsabilità sociale, certificazione Diversità e Inclusione)	Verifica del possesso dei requisiti di sostenibilità sociale da parte del beneficiario	1
P6	Rilevanza della componente femminile e giovanile	Verifica della presenza nel gruppo di lavoro di una percentuale maggiore o uguale al 50% della componente femminile e/o giovanile (under 35 alla presentazione della Proposta)	1
P7	Rating di legalità	Verifica del conseguimento del rating di legalità e inserimento nell'elenco delle imprese pubblicato nel sito AGCOM	0,5
PUNTEGGIO TOTALE CRITERI DI PREMIALITÀ			10

Legenda: P = Criterio di premialità.

8. A conclusione delle fasi di istruttoria e valutazione, il Direttore generale pro tempore del CRP, preso atto degli esiti della valutazione, approva la graduatoria provvisoria con Determinazione Dirigenziale. Tale atto recherà l'indicazione dell'ultima proposta finanziabile, tenuto conto delle risorse disponibili.

Art. 14 Fase Concertativo-Negoziale

1. In caso di esito positivo della valutazione di merito, il Centro regionale di Programmazione avvia con il Soggetto proponente la negoziazione, che si esplica in massimo due incontri, ed è finalizzata a precisare il cronoprogramma delle attività, la tipologia, il regime da adottarsi e l'intensità di aiuto del sostegno richiesto, anche attraverso la combinazione di sovvenzioni e strumenti finanziari, in considerazione della dimensione del Soggetto proponente, nonché le eventuali condizioni necessarie ai fini del pieno rispetto dei principi orizzontali in fase attuativa. Nel corso e ai fini della negoziazione possono essere richiesti ulteriori documenti necessari a una migliore definizione delle condizioni di agevolazione.

2. La fase di negoziazione è curata dal Centro regionale di Programmazione avvalendosi della SFIRS S.p.A. Resta fermo che la Proposta di investimento non può essere oggetto di variazione in relazione agli elementi già valutati dalla Commissione di valutazione, non potendo determinare l'alterazione della graduatoria provvisoria e dei punteggi attribuiti.

3. In presenza di richiesta di intervento finanziario a valere sul Fondo competitività dovrà essere acquisita una perizia di stima giurata predisposta secondo le linee guida ABI per la valutazione degli immobili in garanzia, redatta da tecnico indipendente selezionato dal Centro regionale di programmazione, con oneri a carico del

Soggetto proponente. Inoltre, ove ne ricorrano le condizioni, può essere motivatamente richiesto un aggiornamento della perizia, con oneri a carica del Soggetto proponente.

3. La negoziazione si conclude con la predisposizione di un verbale, trasmesso al Soggetto proponente, recante eventuali condizioni e prescrizioni da assolvere ai fini della presentazione della Domanda di stipulazione del Contratto di investimento – STEP.

4. La mancata presentazione agli incontri di negoziazione o il mancato riscontro alle richieste formulate dal Centro regionale di Programmazione è causa di decadenza ed esclusione della Proposta, da comunicarsi nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 10bis della Legge n. 241/1990.

Art. 15 Presentazione della domanda, verifiche e concessione delle agevolazioni

1. Il Centro regionale di Programmazione, a seguito degli esiti positivi della negoziazione condotta ai sensi dell'articolo precedente, trasmette il relativo verbale al Soggetto proponente.

2. Il Soggetto Proponente assolve alle eventuali prescrizioni e indicazioni espresse nel verbale del negoziato e presenta la Domanda di stipulazione del Contratto di investimento STEP, confermativa della Proposta di Investimento, con produzione degli eventuali chiarimenti e/o documenti richiesti in esito alla negoziazione.

3. Il Centro regionale di Programmazione, verificata la regolarità delle Domande presentate e il rispetto delle condizioni e prescrizioni eventualmente indicate nei verbali redatti in esito alla fase negoziale, approva la graduatoria definitiva ed emette i singoli provvedimenti di concessione delle agevolazioni richieste. La graduatoria è pubblicata nel sito istituzionale della Regione e nella sezione del sito tematico Sardegna Programmazione dedicata al PR FESR 2021-2027.

4. Entro il termine di 60 giorni dalla trasmissione della Determinazione di concessione, è stipulato il Contratto di Investimento STEP che reca impegni e obblighi del Beneficiario, regola le modalità di erogazione delle agevolazioni in forma di sovvenzione, le condizioni che possono determinare la revoca delle stesse, gli obblighi connessi al monitoraggio e alle attività di accertamento finale, nonché di controllo e ispezione.

5. Nel caso di combinazione tra strumento finanziario e sovvenzione le due forme distinte di sostegno sono erogate dall'organismo che attua lo strumento finanziario e il Contratto di Investimento è stipulato secondo le modalità e i termini previsti dal Fondo Competitività.

6. In occasione dell'erogazione del saldo, a conclusione dell'Investimento, il Centro regionale di Programmazione adotta il provvedimento di concessione definitiva delle agevolazioni o procede, ove ne ricorrano le condizioni, alla revoca parziale dell'aiuto in considerazione delle verifiche di ammissibilità delle spese sostenute e delle verifiche anche risultanti dai controlli in loco.

Art. 16 Obblighi del beneficiario

1. Con la sottoscrizione del Contratto di Investimento STEP il Beneficiario assume i seguenti obblighi:

- a) realizzare interamente l'Investimento, in modo organico e funzionale, secondo quanto indicato nella documentazione presentata ai fini della concessione dell'agevolazione e nel Contratto e nel rispetto dei termini stabiliti dall'Avviso, con specifico riferimento a:
- i. l'articolazione temporale prevista nel Contratto, con particolare riguardo agli obblighi connessi all'ultimazione del Piano di Investimento e alle comunicazioni conseguenti;
 - ii. le modalità di copertura finanziaria dell'Investimento approvato, fermo restando quanto indicato all'articolo 18 in materia di variazioni;
 - iii. l'apporto di mezzi finanziari esenti da qualunque elemento di aiuto pubblico, per un importo pari ad almeno il 25% del totale delle spese ritenute ammissibili alle agevolazioni;
- b) comunicare qualsiasi variazione delle condizioni di ammissibilità che dovesse intervenire successivamente al provvedimento di concessione;
- c) comunicare preventivamente qualsiasi variazione della sede, dell'attività o della compagine sociale/associativa;
- d) comunicare tempestivamente l'eventuale richiesta di ammissione a procedure concorsuali, o la proposizione di istanze di fallimento, o di azioni giudiziarie da parte di terzi;
- e) osservare gli obblighi di comunicazione previsti dalle disposizioni del presente Avviso in materia di variazioni soggettive e oggettive;
- f) fornire tempestivamente ogni informazione in merito a errori o omissioni che possano dar luogo a riduzione o revoca del contributo, nonché a eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo, che dovessero interessare l'operazione cofinanziata;
- g) garantire il rispetto delle disposizioni in materia di cumulo e del divieto del doppio finanziamento;
- h) garantire il rispetto del principio di stabilità delle operazioni per cinque anni successivi all'erogazione del saldo, ai sensi dell'articolo 65 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, pena rimborso da parte del Beneficiario delle agevolazioni ricevute nel caso di:
- cessazione o trasferimento dell'attività produttiva al di fuori del territorio della Sardegna;
 - cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un organismo di diritto pubblico;
 - modifica sostanziale della natura, degli obiettivi o delle condizioni di attuazione dell'Investimento, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.
- i) non effettuare alcuna delocalizzazione verso lo stabilimento in cui si realizza il Piano nei due anni successivi al completamento dello stesso;
- j) non distogliere dall'uso previsto, senza esplicita autorizzazione del Centro regionale di Programmazione, le immobilizzazioni materiali o immateriali agevolate prima che siano trascorsi 5 anni dall'erogazione del saldo. Nel caso in cui, nel suddetto periodo, alcuni beni diventino obsoleti o inutilizzabili, è possibile procedere, previa comunicazione al Centro regionale di Programmazione, alla loro sostituzione;

- k) garantire che sia mantenuto un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile appropriata per tutte le transazioni relative all'intervento, ferme restando le norme contabili nazionali (art. 74, comma 1, punto i) del Regolamento (UE) 2021/1060);
- l) effettuare i pagamenti dei titoli di spesa attraverso modalità che consentano la loro piena tracciabilità e la loro riconducibilità ai titoli di spesa a cui si riferiscono; i pagamenti dovranno essere quindi effettuati mediante bonifico bancario o assegno non trasferibile intestato al fornitore, con evidenza dell'addebito sul c/c dell'impresa o moneta elettronica;
- m) garantire la conservazione di tutti gli elaborati, documenti amministrativi e giustificativi di spesa per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è erogato il saldo (art. 82 del Regolamento (UE) 2021/1060);
- n) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Centro regionale di Programmazione allo scopo di effettuare il monitoraggio dell'investimento agevolato;
- o) consentire in qualsiasi momento, per un periodo di almeno 5 anni dall'erogazione del saldo, ispezioni e verifiche tecniche o amministrative e qualunque controllo, anche da parte di fiduciari o incaricati dal Centro regionale di Programmazione, muniti di espressa delega nonché a fornire tutta la documentazione e le informazioni che verranno richieste per l'accertamento delle spese sostenute e la verifica del rispetto dei vincoli di legge e del Contratto di Investimento STEP;
- p) garantire il rispetto dei principi orizzontali di cui all'art. 9 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, relativi al rispetto dei diritti fondamentali e alla conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; alla parità tra uomini e donne, l'integrazione di genere e l'integrazione della prospettiva di genere; alla non discriminazione fondata su genere, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale; all'accessibilità per le persone con disabilità; allo sviluppo sostenibile e alla tutela ambientale;
- q) garantire il rispetto del principio di "non arrecare un danno significativo" (DNSH) agli obiettivi ambientali di cui all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852;
- r) garantire il rispetto del criterio di "immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture (*climate proofing*),
- s) garantire il rispetto della legislazione applicabile in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e lotta al terrorismo e comunicare il nominativo del titolare effettivo e ogni sua variazione;
- t) garantire l'applicazione della legislazione vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e ss.mm.ii.);
- u) garantire l'applicazione nei confronti dei lavoratori delle norme sul lavoro e di quelle stabilite dai contratti collettivi di lavoro;
- v) rispettare nell'attuazione dell'investimento le norme edilizie, urbanistiche, paesaggistiche, ambientali e le specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;

- w) porre in essere azioni informative e pubblicitarie che diano visibilità all'iniziativa cofinanziata con risorse comunitarie, in conformità agli obblighi in materia di informazione e comunicazione previsti dagli artt. 47 e 50 del Regolamento (UE) n. 2021/1060;
 - x) accettare di essere incluso nell'elenco dei soggetti beneficiari pubblicato sui portali istituzionali della Regione, dello Stato e dell'Unione europea, dei dati in formato aperto relativi al beneficiario e all'operazione cofinanziata (come richiesto dall'art. 49, comma 3, del Regolamento (UE) 2021/1060);
 - y) accettare e rispettare tutte le disposizioni contenute nelle Direttive, nell'Avviso e nel Contratto di Investimento STEP.
2. Il mancato rispetto delle sopra estese obbligazioni può comportare, in ragione della gravità, la revoca totale o parziale dell'agevolazione concessa.

Sezione V – Realizzazione della Proposta di Investimento

Art. 17 Attuazione dell'iniziativa

1. Il Beneficiario è tenuto a realizzare il Piano di investimento conformemente a quanto previsto nelle Direttive, nell'Avviso, e nel Contratto, sia per quanto concerne l'aspetto tecnico sia per quanto riguarda le voci e i relativi valori di spesa ammessi.
2. Il Beneficiario, salvo quanto previsto dal seguente comma, deve procedere all'avvio dell'Investimento entro 120 giorni dalla data di stipula del Contratto di Investimento, pena la revoca delle agevolazioni.
3. Nel caso in cui per la realizzazione dell'Investimento sia prevista l'acquisizione di titoli autorizzatori o abilitativi, il Beneficiario, entro il termine decadenziale di 12 mesi dalla sottoscrizione del Contratto di Investimento, deve produrre la documentazione comprovante il rilascio delle concessioni, autorizzazioni, licenze e nulla osta delle competenti pubbliche amministrazioni necessarie alla realizzazione dell'investimento. La predetta documentazione dovrà, in ogni caso, essere presentata ai fini dell'ottenimento della prima erogazione, anche a titolo di anticipazione.
4. Nel caso in cui per la realizzazione dell'investimento sia necessaria la relazione di verifica climatica di dettaglio, la stessa deve essere prodotta dal Beneficiario entro il medesimo termine decadenziale previsto al comma precedente.
5. Il Beneficiario comunica annualmente, entro il mese di febbraio, lo stato di avanzamento del Piano di investimento secondo le modalità previste al comma successivo, segnalando gli scostamenti rispetto a quanto indicato nel cronoprogramma approvato.
6. L'investimento deve essere completato entro il termine di cui all'articolo 5, comma 17 del presente Avviso.
7. Il beneficiario ha l'obbligo di completare l'intervento agevolato entro il termine indicato nella Proposta di investimento e nel rispetto di quanto previsto al precedente comma. Il Centro regionale di Programmazione, previa istanza motivata del beneficiario, da presentarsi almeno sessanta giorni prima della scadenza del

termine previsto per il completamento dell'intervento, può concedere un'unica proroga, per un periodo congruo e comunque tale da non compromettere la rendicontazione dell'intervento a valere sul PR FESR.

8. Entro i 30 giorni successivi all'ultimazione, il Beneficiario deve trasmettere specifica dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante, nelle forme previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la data di ultimazione dell'investimento.

Art. 18 Variazioni

1. La variazione in corso di esecuzione dell'attività economica individuata dal codice ATECO che renda impossibile il perseguimento degli obiettivi indicati nella Proposta di investimento o della tipologia di iniziativa determina la revoca totale delle sovvenzioni concesse.

2. Fermo restando quanto indicato al precedente comma 1, variazioni oggettive afferenti alla Proposta di Investimento o soggettive riguardanti i Soggetti beneficiari, possono essere ammesse nei limiti e alle condizioni riportate nei seguenti commi.

3. Le variazioni consistenti in variazioni di spesa contenute nel limite del 20% delle Spese Ammesse possono essere apportate, successivamente alla sottoscrizione del Contratto di Investimento, nel rispetto del quadro delle Spese ammissibili, e comunicate al Centro regionale di Programmazione senza necessità di approvazione da parte di quest'ultima, La variazione non può in nessun caso pregiudicare le condizioni di ammissibilità previste dall'Avviso né modificare gli obiettivi della Proposta o determinare un aumento delle sovvenzioni concesse.

4. In tutti gli altri casi le variazioni sono soggette ad autorizzazione che il Beneficiario deve richiedere al Centro regionale di Programmazione, allegando una nuova relazione tecnica asseverata nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 11, comma 5 lett. i), con evidenza delle modifiche progettuali proposte. Il Centro regionale di Programmazione si esprimerà entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla richiesta.

5. La richiesta è comprensiva di una sintetica relazione che evidenzi e motivi gli scostamenti previsti rispetto alle caratteristiche originarie del Piano di Investimento e corredata dal prospetto dei costi riformulato sulla base delle richieste di modifica, entrambi sottoscritti da persona in grado di impegnare legalmente il Beneficiario. Le nuove spese indicate dovranno risultare comunque coerenti con il quadro generale dell'investimento e con tutte le norme in tema di ammissibilità della spesa e rispettare i limiti indicati.

6. Ai fini dell'autorizzazione delle variazioni proposte, il Centro regionale di Programmazione verifica la permanenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità della Proposta di Investimento, la permanenza dell'organicità, della funzionalità e dei requisiti sostanziali posti alla base della concessione delle agevolazioni. Il Centro regionale di Programmazione può richiedere chiarimenti e/o integrazioni documentali, assegnando un termine per adempiere non superiore a 15 giorni a decorrere dalla data di ricezione, con conseguente sospensione del termine di conclusione del procedimento autorizzatorio. Nel caso in cui tale verifica si concluda con esito negativo il Centro regionale di Programmazione dispone la revoca delle agevolazioni ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

7. In caso di esito positivo l'Amministrazione comunica al Beneficiario l'accoglimento della richiesta di variazione.
8. Nelle more della conclusione del procedimento autorizzatorio di cui ai commi precedenti è sospesa l'eventuale erogazione dell'agevolazione.
9. Il Centro regionale di Programmazione, successivamente alla trasmissione degli esiti istruttori, ove ne ricorrano le condizioni e nel rispetto del principio di proporzionalità, avvia la procedura di revoca parziale o totale delle agevolazioni e, decorsi i termini dall'invio della comunicazione di cui alla L. n. 241/1990, art. 10 bis ed esaminate le eventuali controdeduzioni, conclude il procedimento e avvia il recupero del contributo eventualmente erogato.
10. In nessun caso le variazioni possono comportare un aumento della Sovvenzione.
11. Qualora la variazione comporti una riduzione della Spesa ammessa sotto il limite del 40% si procede alla revoca dell'agevolazione, salvo che l'investimento realizzato sia organico e funzionale e idoneo a conseguire gli obiettivi che ne hanno consentito l'ammissibilità; in tal caso si procederà alla proporzionale rideterminazione dell'agevolazione.
12. Eventuali economie di risorse, dovute a variazioni in diminuzione delle spese oggetto dell'investimento, non possono in nessun caso determinare un aumento delle sovvenzioni concesse in relazione ad altre spese previste nel medesimo Piano di Investimento.
13. Ove in sede di rendicontazione emergano variazioni al Piano non preventivamente autorizzate, il Centro regionale di Programmazione verifica se la variazione ne modifica i contenuti e/o le modalità di esecuzione in modo significativo, con effetti anche sui risultati originariamente previsti e se altera le condizioni che hanno dato luogo alla valutazione di ammissibilità e di merito della Proposta di investimento. In caso affermativo il Centro regionale di Programmazione dispone la revoca totale dell'agevolazione. Negli altri casi sono fatte salve le spese sostenute che non sono state oggetto di variazione, ferma la necessità da parte del Beneficiario di completare l'Investimento.
14. Sono definite variazioni soggettive quelle riguardanti i Beneficiari.
15. Le operazioni societarie riguardanti il Beneficiario, che intervengano nel corso della realizzazione dell'Investimento e fino all'erogazione del saldo finale, quali fusioni, scissioni, cessioni di azienda o di rami aziendali, contratti di affitto o gestione di azienda o di rami aziendali, modifiche significative nella composizione della compagine sociale, devono essere preventivamente comunicate, corredate da adeguata motivazione, al Soggetto istruttore e autorizzate dal Centro regionale di Programmazione.
16. Il Centro regionale di Programmazione procede all'istruttoria delle comunicazioni di variazione soggettiva, con particolare riferimento all'affidabilità e capacità del nuovo subentrante, alla permanenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità. Nel caso in cui tale verifica si concluda con esito negativo il Centro regionale di Programmazione dispone la revoca delle agevolazioni.
17. Nel caso di operazioni societarie che non comportano l'estinzione del Beneficiario originario e che trasferiscono la responsabilità della realizzazione dell'Investimento a un soggetto giuridico terzo, intercorse prima dell'erogazione del saldo, le sovvenzioni concesse o erogate possono essere confermate in capo al subentrante a condizione che quest'ultimo:

- a) presenti specifica richiesta di subentro entro i 30 giorni successivi alla data dell'atto di modifica;
- b) possessa le caratteristiche previste dall'Avviso, ivi inclusa la capacità economico-finanziaria, e la medesima natura del Beneficiario originario;
- c) continui ad esercitare, nei casi di cessione di azienda, di ramo di azienda o scissione, l'attività svolta dal Beneficiario originario;
- d) assuma, per il periodo residuo, gli obblighi previsti dalle Direttive, dall'Avviso e dal Contratto di Investimento-STEP.

18. Qualora l'operazione societaria intervenga tra la data di presentazione dell'istanza di accesso e la Concessione, le domande di subentro non sono ammesse.

19. Se la modificazione interviene successivamente all'erogazione del saldo, il soggetto subentrante non acquista lo status di Beneficiario, ma di soggetto obbligato alla stabilità delle operazioni ai sensi dell'art.65 del Reg. (UE) 2021/1060. La mancata presentazione della richiesta entro i termini previsti impedisce la liberazione del Beneficiario originario.

20. Laddove, successivamente al trasferimento della sovvenzione si debba procedere alla revoca totale o parziale delle medesime, il Beneficiario subentrante risponde anche delle somme erogate al Beneficiario originario.

21. La sovvenzione concessa e non erogata dalla data di domanda di subentro, o ove l'evento di modifica sia altrimenti noto all'Amministrazione, è interamente liquidata al Beneficiario subentrante.

22. Nel caso di procedure concorsuali diverse dal fallimento, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche all'affitto temporaneo d'azienda funzionale alla chiusura *in bonis* della procedura concorsuale, a condizione che nel contratto d'affitto sia esplicitamente prevista l'acquisizione dell'azienda a conclusione della stessa.

23. La variazione della dimensione aziendale del Beneficiario successiva alla concessione dell'aiuto non comporta la rideterminazione del contributo concesso. Per variazione della dimensione aziendale si intende il superamento dei limiti dimensionali fissati nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014.

Art. 19 Rendicontazione ed erogazione delle agevolazioni

1. L'erogazione delle agevolazioni avviene, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 12 delle Direttive di attuazione", sulla base degli stati di avanzamento dei lavori, attestanti la realizzazione dei singoli Piani di cui si compone la Proposta, che non siano inferiori al 30% dell'investimento complessivamente ammesso, e sulla base di documentazione di spesa quietanzata.

2. Su richiesta del Beneficiario, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o di polizza assicurativa, le cui condizioni sono specificate nel Contratto di Investimento, può essere erogata un'anticipazione non superiore al 30% del contributo concesso. La richiesta di anticipazione può essere formulata entro il termine massimo di 12 mesi dalla stipula del Contratto di Investimento.

3. Le richieste di erogazione devono essere trasmesse tramite il Sistema SIPES, sul quale devono, altresì, essere inseriti tutti i documenti, i giustificativi di pagamento e le dichiarazioni richieste ai fini della rendicontazione dell'investimento e dell'erogazione delle agevolazioni.

4. Per l'ottenimento delle erogazioni intermedie connesse a stati di avanzamento il Soggetto beneficiario è tenuto a presentare le dichiarazioni di spesa concernenti i pagamenti effettuati, unitamente ai documenti di spesa e ai giustificativi di pagamento (mezzi di pagamento, fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente).

5. Ciascun avanzamento deve riguardare categorie o lotti d'opera individuabili per quanto attiene le opere murarie, nonché brevetti e licenze e macchinari, impianti ed attrezzature acquistati e presenti presso l'unità produttiva interessata dall'Investimento alla data della richiesta, ad eccezione di quelli per i quali il titolo di spesa documentato costituisce acconto.

6. Per quanto concerne lo sviluppo delle competenze e i servizi di consulenza, le spese relative saranno riconosciute esclusivamente quando integralmente sostenute.

7. Per l'erogazione del saldo il Beneficiario è tenuto a presentare il rendiconto finale entro 60 giorni dalla data di ultimazione dell'Investimento, unitamente ai documenti di spesa e ai giustificativi di pagamento relativi all'ultimo stato di avanzamento dei lavori e alle seguenti dichiarazioni, rese ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, attestanti:

- a) che l'investimento è concluso e completamente realizzato;
- b) che tutte le forniture e i servizi sono stati regolarmente pagati per l'intero ammontare;
- c) la data, qualora si sia già verificata, di regolare entrata in funzione degli impianti e dei macchinari.

8. Il Beneficiario, ai fini della dimostrazione della completa realizzazione dell'Investimento, produce:

- a) le autorizzazioni ambientali eventualmente previste dalla normativa di settore qualora già disponibili, o altra documentazione ritenuta equipollente dal Centro regionale di Programmazione;
- b) la segnalazione certificata di agibilità delle unità produttive interessate dal Piano di Investimento, qualora già disponibile o altra documentazione ritenuta equipollente dal Centro regionale di Programmazione;
- c) attestazione del rispetto del principio DNSH (ex-post) e Relazione DNSH finale in cui si illustra per ciascun obiettivo ambientale rilevante gli impatti che l'investimento ha generato e le motivazioni per le quali si considera non significativo il danno ambientale. Ove previsto dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari e nel rispetto delle indicazioni fornite dal Centro regionale di Programmazione, dovrà, inoltre, produrre la Relazione di verifica climatica ex-post confermativa della realizzazione delle misure di adattamento e mitigazione previste.

9. Il Centro regionale di Programmazione, direttamente o per il tramite di un Soggetto istruttore, entro 80 giorni dal ricevimento della richiesta di erogazione intermedia e di tutta la documentazione richiesta per il relativo SAL, accertata la completezza e la regolarità della stessa, e verificate la pertinenza e la congruità dei singoli beni/spese costituenti lo stato di avanzamento, nonché tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia di erogazione di contributi pubblici, comunica al Beneficiario il buon esito della verifica ai fini all'erogazione dell'agevolazione.

10. A seguito dell'ultimazione dell'Investimento, il Centro regionale di Programmazione, direttamente o per il tramite di un Soggetto istruttore, entro 120 giorni dal ricevimento della richiesta di erogazione del saldo e di tutta la documentazione, verifica la coerenza e la congruità delle singole spese rendicontate ed effettua il sopralluogo finale atto a verificare il raggiungimento dei risultati previsti, le relative risultanze sono contenute nella relazione finale recante la proposta di conferma per l'adozione del Provvedimento finale di concessione definitiva o di rideterminazione dell'agevolazione con conseguente revoca parziale o, al ricorrere delle relative condizioni, totale del contributo concesso. Il Centro regionale di Programmazione entro 30 giorni dalla adozione o ricezione della relazione finale adotta i provvedimenti di competenza.

11. Qualora nel corso dello svolgimento delle attività suddette, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dal Beneficiario ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, il Centro regionale di Programmazione, direttamente o per il tramite di un Soggetto istruttore, può, una sola volta per ciascuna erogazione, richiederli al Beneficiario mediante la piattaforma SIPES o a mezzo PEC, assegnando un termine non prorogabile per la loro presentazione, non superiore a 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione stessa. In caso di mancata o incompleta risposta nei termini assegnati la richiesta di erogazione presentata dal Beneficiario sarà considerata decaduta.

12. Ai fini dell'erogazione delle agevolazioni, anche in corso di realizzazione dell'Investimento, il Centro regionale di Programmazione può richiedere perizie e valutazioni da parte di professionisti esterni, con oneri a carico del Beneficiario.

13. Alla data di ciascuna erogazione e ai fini del suo ottenimento il Beneficiario deve dichiarare di essere in possesso dei requisiti di ammissione, e di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno (clausola Deggendorf) oppure se destinatario di un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno di aver provveduto a rimborsarlo o depositarlo in un conto corrente bloccato.

14. Nel caso in cui ai fini dell'attuazione dell'Investimento il Beneficiario abbia stipulato un contratto di leasing per beni mobili e immobili, l'agevolazione è erogata fino a concorrenza delle spese effettivamente sostenute dal Beneficiario individuato e secondo una delle seguenti modalità:

- a) qualora la società di leasing sia individuata come "beneficiario-concedente", limitatamente ai beni oggetto del contratto di leasing, l'erogazione dell'aiuto è disposta in suo favore, previa sottoscrizione di un accordo convenzionale di trasferimento alla stessa dell'intero importo dell'aiuto concesso sui beni oggetto del leasing. In questo caso la società di leasing trasferisce all'impresa il contributo nel corso della durata del contratto e fino a concorrenza dell'importo dovuto per il macro-canone e i singoli canoni dovuti. Nel caso di investimenti realizzati con più contratti di locazione, la quota di contributo erogata è attribuita prioritariamente ai contratti già entrati in decorrenza, a partire dal primo, nel limite del contributo relativo a ciascun contratto medesimo;
- b) qualora il soggetto beneficiario sia individuato come "beneficiario-utilizzatore", l'erogazione dell'aiuto è disposta in suo favore fino a concorrenza dell'importo effettivamente pagato alla società di leasing per il macro-canone e i singoli canoni fino alla data utile per la rendicontazione.

Art. 20 Controlli e monitoraggio

1. L'investimento agevolato è assoggettato a tutti i controlli amministrativi e in loco previsti dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) 2021/1060, per i progetti cofinanziati con Fondi europei.
2. L'Autorità di Gestione effettua controlli, anche a campione, presso le imprese beneficiarie allo scopo di verificare: lo stato di realizzazione dell'operazione, il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicizzazione, i documenti di spesa; ciò in conformità con quanto previsto dal presente Avviso, dalle Direttive vigenti, dalle procedure attuative, dagli obblighi contrattuali derivanti dall'accesso alle agevolazioni. In caso di individuazione di un Soggetto istruttore questi fornisce il proprio supporto per garantire il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale dell'iniziativa, acquisendo e rendendo disponibili i dati, in collaborazione con i soggetti beneficiari, attraverso i sistemi informativi previsti per l'attuazione del Programma Regionale Sardegna FESR 2021-2027.
3. Il Beneficiario ha l'obbligo di consentire e agevolare le attività di controllo delle Autorità del Programma e di quelle nazionali e comunitarie anche fornendo, se richiesto, estratti o copie conformi dei documenti giustificativi relativi alle spese e di altra natura.
4. L'Amministrazione regionale anche per il tramite di soggetti delegati, compreso l'eventuale Soggetto istruttore, in aggiunta ai controlli effettuati in fase di rendicontazione, può effettuare controlli presso il Soggetto beneficiario allo scopo di verificare lo stato di attuazione dell'Investimento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e di quelli derivanti dal Contratto di Investimento, nonché la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte.
5. Per i 5 anni successivi alla data di completamento dell'Investimento, l'Amministrazione regionale o i soggetti delegati, la Comunità Europea o altre Istituzioni competenti per materia, possono effettuare in qualsiasi momento le ispezioni e le verifiche ritenute opportune, anche a campione, sulle imprese beneficiarie, al fine di verificare il rispetto della normativa vigente e la sussistenza del diritto alla fruizione dei benefici ottenuti.
6. Il Beneficiario è tenuto a collaborare con l'Autorità di Gestione del PR Sardegna FESR 2021-2027 per i controlli sulla stabilità dell'operazione, e cioè per le verifiche atte a confermare che entro 5 anni dal completamento degli investimenti non siano intervenute modifiche causate dalla cessazione dell'attività produttiva o una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione o, per infrastrutture, sia procurato un indebito vantaggio a un'impresa (art. 65 Regolamento (UE) 2021/1060).
7. Qualora a seguito dei controlli effettuati siano rilevate difformità o irregolarità nella realizzazione dell'Investimento anche rispetto alla documentazione presentata, l'Amministrazione regionale, in caso di conferma di tali difformità o irregolarità, procede alla revoca del provvedimento di concessione e alla conseguente segnalazione alle Autorità competenti.

Art. 21 Revoche e rinunce

1. Il Centro regionale di Programmazione, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 17 delle Direttive, fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'articolo 75 del D.P.R. 445/2000, procede alla revoca

parziale o totale delle agevolazioni concesse, previo eventuale accertamento sulle inadempienze da parte dell'impresa, nei casi in cui:

- a) perdita dei requisiti soggettivi di ammissione a finanziamento durante l'attuazione dell'intervento;
- b) accertata violazione, in via definitiva, da parte degli organismi competenti, degli obblighi applicabili in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro, di rispetto dei contratti collettivi di lavoro e in materia previdenziale ed assicurativa;
- c) mancata dimostrazione del possesso di una Sede Operativa sul territorio regionale all'atto della prima erogazione anche a titolo di anticipazione;
- d) mancato possesso da parte del Beneficiario di tutte le autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività imprenditoriale.
- e) mancato rispetto degli obblighi previsti in capo al Beneficiario, dalle Direttive, dall'Avviso, dal Contratto di Investimento;
- f) il Beneficiario non consenta i controlli e le verifiche, o tali controlli e verifiche abbiano riscontrato l'esistenza di documenti gravemente irregolari, o in tutto o in parte non rispondenti al vero, incompleti per fatti insanabili imputabili al Beneficiario;
- g) il Beneficiario non realizzi l'investimento entro la data di completamento prevista;
- h) l'Investimento realizzato non sia coerente con quello ammesso all'agevolazione, ossia venga accertato in sede di rendicontazione il mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di Investimento ammesso a sovvenzione, ovvero sia accertata una variazione sostanziale non preventivamente approvata;
- i) si siano verificate irregolarità, imputabili al Beneficiario e riscontrate, previo contraddittorio, dall'Autorità di Audit; in tal caso la sovvenzione concessa o erogata è revocata nella misura della rettifica finanziaria applicata dall'Autorità di Audit;
- j) qualora i beni sovvenzionati siano alienati, ceduti o distratti entro 5 anni, a far data dall'erogazione del saldo, salvo i casi di subentro;
- k) qualora entro 5 anni, a far data dall'erogazione del saldo, il Beneficiario cessi per liquidazione volontaria l'attività di impresa, la ricollochi o sposti i beni oggetto di sovvenzione al di fuori del territorio della Sardegna;
- l) qualora entro 5 anni, a far data dall'erogazione del saldo, l'attività di impresa cessi a seguito di un fallimento anche fraudolento;
- m) qualora sia rilevata la violazione del divieto di cumulo. La revoca delle agevolazioni è parziale, qualora il cumulo riguardi singoli beni e qualora tale cumulo sia stato oggetto della specifica dichiarazione prevista successivamente alla concessione provvisoria e prima dell'erogazione delle agevolazioni; la revoca è totale in tutti gli altri casi, in particolare qualora il mancato rispetto venga rilevato nel corso degli accertamenti o delle ispezioni.
- n) qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento europeo che comportino la decadenza dei benefici.
- o) qualora non sia stato rispettato il principio DNSH e il criterio *climate proofing*.

2. Il Centro regionale di Programmazione può esercitare il potere di revoca nel caso di gravi ritardi, anche indipendentemente da fatti imputabili al Beneficiario nell'utilizzo o nella rendicontazione delle agevolazioni concesse, che possono compromettere la realizzazione dell'investimento nei tempi massimi previsti.
3. In caso di intervento tramite lo strumento finanziario, le ulteriori condizioni di revoca sono stabilite nel relativo Contratto di finanziamento.
4. In caso di revoca parziale dell'agevolazione riferibile a spese accertate non ammissibili, le stesse restano a totale carico del Beneficiario.
5. Nel caso in cui alla data della revoca parziale le erogazioni siano in corso, l'ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull'erogazione ancora da effettuare. Nel caso in cui le erogazioni ancora da effettuare risultino di ammontare inferiore a quello da recuperare o nel caso in cui si sia già provveduto all'erogazione a saldo, viene avviata una procedura di recupero, eventualmente coatto, nei confronti del Beneficiario.
6. Ai sensi delle vigenti disposizioni gli aiuti erogati e risultati indebitamente percepiti dovranno essere restituiti maggiorati del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di adozione del provvedimento di concessione provvisoria incrementato di 5 punti percentuali per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi. L'ammontare degli interessi è determinato in via provvisoria alla data di emissione del provvedimento di revoca. Per quanto non diversamente disciplinato dalla normativa regionale in materia, si rinvia al contenuto dell'art. 17 del D.Lgs 27 novembre 2025, n. 184 Codice degli incentivi per quanto applicabile. Nel caso in cui la restituzione sia dovuta per fatti non imputabili all'impresa, i contributi saranno rimborsati maggiorati esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.
7. La mancata restituzione dell'aiuto revocato e il mancato rimborso delle rate dei prestiti comporta l'avvio delle procedure di recupero del credito nelle forme previste dalla normativa nazionale e regionale ai sensi dell'art. 24 commi 32 e 36 della legge n. 449/1997.
8. In conseguenza della revoca delle agevolazioni, la restituzione dei crediti nascenti dai finanziamenti erogati è preferita a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi.
9. Nel caso in cui il Beneficiario intenda rinunciare alla realizzazione dell'investimento agevolato deve comunicare tempestivamente tale volontà al Centro regionale di Programmazione, tramite posta elettronica certificata, dichiarando la disponibilità alla restituzione dell'aiuto, degli eventuali interessi e dell'eventuale finanziamento concesso tramite lo strumento finanziario.

Art. 22 Cumulo

1. Gli aiuti di Stato concessi ai sensi del presente Avviso, riferiti a spese ammissibili individuabili ed esentati ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014 e ss.mm.ii. possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diverse spese ammissibili individuabili o, in relazione alle stesse spese ammissibili, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo dell'aiuto più elevato in base alle percentuali fissate dal citato Regolamento (UE) per la specifica tipologia di costo.

2. Gli aiuti di Stato concessi, ai sensi del presente Avviso, in applicazione al Regolamento (UE) 651/2014 e ss.mm.ii. non possono essere cumulati con gli aiuti “De Minimis” relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta ad un’intensità d’aiuto superiore ai livelli stabiliti dai singoli regimi di aiuto di cui al capo III dello stesso Regolamento.
3. Le sovvenzioni concesse ai sensi del presente Avviso non sono cumulabili con gli incentivi la cui normativa non prevede la cumulabilità con altre sovvenzioni a fondo perduto.
4. In tutti i casi si rinvia all’art. 8 del Regolamento (UE) n. 651/2014.

Sezione V – Sinergia e complementarità con il PR Sardegna FSE+ 2021-2027 Priorità 6 “Occupazione e formazione STEP” - Obiettivo specifico ESO4.1

Art. 23 Incentivi all’occupazione connessi ai progetti di investimento STEP

1. Le imprese di cui all’art 3 del presente Avviso che, in esito alle procedure di selezione di cui alla Sezione III “Procedura di selezione e sottoscrizione del Contratto di Investimento”, risulteranno beneficiarie del contributo per la realizzazione di investimenti produttivi per lo sviluppo e la fabbricazione di tecnologie critiche STEP, potranno beneficiare di un ulteriore e distinto contributo, sotto forma di sovvenzione, per l’assunzione di lavoratori/trici disoccupati/e con contratto di lavoro di tipo subordinato.
2. L’intervento, finalizzato a favorire la creazione di nuova occupazione e il rafforzamento del capitale umano nei settori delle tecnologie strategiche individuate nell’ambito della piattaforma europea STEP, sarà finanziato nell’ambito del Programma Regionale Sardegna FSE+ 2021-2027 - Priorità 6 “Occupazione e formazione STEP” con una dotazione finanziaria iniziale di euro 5.401.595,00. In coerenza con l’Obiettivo specifico ESO4.1, la misura intende infatti migliorare l’accesso all’occupazione delle persone in cerca di lavoro attraverso l’attivazione di incentivi all’assunzione destinati alle imprese coinvolte in azioni rilevanti per lo sviluppo e la produzione di tecnologie critiche nei settori STEP.
3. L’intervento FSE+ si colloca in stretta sinergia con gli obiettivi del presente Avviso, promuovendo, in ottica integrativa e complementare, l’inserimento lavorativo e l’ampliamento delle opportunità occupazionali nelle filiere tecnologiche strategiche STEP.

Art. 24 Condizioni minime regolanti l’accesso al contributo, regime e importi

1. Le condizioni di accesso al beneficio, unitamente a tutte le informazioni relative ai tempi e alle modalità per la formulazione della domanda di incentivo, saranno contenute in un apposito Avviso pubblico emanato e pubblicato dal Servizio Politiche per il sostegno all’impresa e all’occupazione della Direzione generale del “Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale”, incardinata nell’Assessorato del Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale in qualità di RdA (Responsabile di attivazione).

2. La domanda di incentivo, a valere sul futuro Avviso FSE+, potrà essere presentata unicamente dalle imprese beneficiarie del contributo FESR e successivamente alla Determinazione di concessione provvisoria dell'aiuto e di autorizzazione alla stipula del Contratto di Investimento STEP.

3. L'assunzione per richiedere l'incentivo potrà essere effettuata a far data dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'Avviso FSE+.

4. Il contributo potrà essere concesso alternativamente:

i. In Regime cosiddetto *de minimis* ai sensi del Regolamento (UE) n. 2023/2831:

- a) L'importo dell'incentivo è stabilito in € 26.000,00 sotto forma di contributo in caso di assunzione a tempo pieno a tempo indeterminato e/o trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato, fermo restando il mantenimento dell'occupazione per almeno 24 mesi;
- b) L'importo dell'incentivo è stabilito in € 13.000,00 sotto forma di contributo in caso di assunzione a tempo pieno a tempo determinato di almeno 12 mesi, fermo restando il mantenimento dell'occupazione per almeno 12 mesi.

Tabella A - Aiuto concedibile in regime de minimis - Importi (in euro)		
Caratteristiche dei destinatari	Tipologia di contratto	
	Assunzione a tempo indeterminato a tempo pieno incluse le trasformazioni	Assunzione a tempo determinato di almeno 12 mesi a tempo pieno
Lavoratori/trici in possesso dei requisiti minimi previsti dall'avviso: - residenti o domiciliati nella Regione Sardegna o emigrati di cui all'art. 2 della L.R. n. 7/1991; - se cittadini non comunitari, essere residenti o domiciliati in Sardegna in possesso di regolare permesso di soggiorno; - essere in possesso di DID al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro per il quale si richiede l'aiuto (ad esclusione del caso di trasformazione di contratto da tempo determinato a tempo indeterminato).	26.000,00	13.000,00

ii. In Regime cosiddetto *di esenzione*, ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, coerentemente con le condizioni previste all' articolo 32 "Aiuti all'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali":

- a) L'importo dell'incentivo è stabilito in € 13.000,00 sotto forma di contributo in caso di assunzione di lavoratori svantaggiati a tempo pieno a tempo indeterminato e/o trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato e in caso di assunzione di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati a tempo determinato di almeno 12 mesi, fermo restando il mantenimento dell'occupazione per almeno 12 mesi.
- b) L'importo dell'incentivo è stabilito in € 26.000,00 sotto forma di contributo in caso di assunzione di lavoratori molto svantaggiati a tempo pieno a tempo indeterminato e/o trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato, fermo restando il mantenimento dell'occupazione per almeno 24 mesi.

iii. In Regime di esenzione l'intensità di aiuto è fissata al 50% dell'importo dell'incentivo come sopra determinato (€ 6.500 nell'ipotesi 2.a e € 13.000 nell'ipotesi 2.b).

Tabella B - Aiuto concedibile in regime di esenzione - Importi (in euro)		
Caratteristiche dei destinatari	Tipologia di contratto	
	Assunzione a tempo indeterminato a tempo pieno incluse le trasformazioni	Assunzione a tempo determinato di almeno 12 mesi a tempo pieno

Lavoratori/trici in possesso dei requisiti minimi previsti dall'avviso e di almeno una delle condizioni che identificano la categoria di "lavoratore svantaggiato" ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 art. 2, comma 4.	6.500,00	6.500,00
Lavoratori/trici in possesso dei requisiti minimi previsti dall'avviso e di almeno una delle condizioni che identificano la categoria di "lavoratore molto svantaggiato" ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 art. 2, comma 99.	13.000,00	6.500,00

5. Le condizioni di cui al presente articolo saranno riportate e integrate nell'Avviso di cui al comma 1 che sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Sardegna e nel sito tematico Sardegna programmazione.

6. Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti al competente Servizio Politiche per il sostegno all'impresa e all'occupazione.

Sezione VI – Disposizioni finali

Art. 25 Informazioni sul Procedimento amministrativo

1. Le informazioni sul presente Avviso sono disponibili sul sito www.regione.sardegna.it ed eventuali chiarimenti possono essere richiesti al seguente indirizzo di posta elettronica: crp@pec.regione.sardegna.it.

2. In osservanza dell'art. 8 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., si comunica quanto segue:

- a) La struttura competente per l'attuazione del presente Avviso è l'Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del territorio - Centro regionale di Programmazione.
- b) Il Responsabile del procedimento è il dott. Fabio Fedele Tore, esperto qualificato del Centro regionale di Programmazione, coordinatore del Gruppo di lavoro Ricerca e innovazione, competitività intelligente e transizione digitale, Referente delle Priorità 1 e 8 del PR Sardegna FESR 2021-2027.

3. Il diritto di accesso di cui all'art. 22 della Legge 241/90 e ss.mm.ii. è esercitato, mediante richiesta motivata scritta indirizzata alla Regione Autonoma della Sardegna – Centro regionale di Programmazione PEC crp@pec.regione.sardegna.it.

Art. 26 Soggetto istruttore nella fase attuativa dell'intervento finanziato

1. Per il supporto nell'attività amministrativa, tecnico-economica e finanziaria relativa agli interventi finanziati in esito al presente Avviso, comprendenti la ricezione, la valutazione e l'approvazione delle domande di trasferimento delle risorse ed erogazione del contributo, il controllo e il monitoraggio fisico e finanziario dell'investimento, il Centro regionale di Programmazione si riserva di avvalersi di un Soggetto istruttore, fermo in tal caso l'onere di comunicazione della designazione in favore dei Beneficiari individuati.

Art. 27 Informativa sul trattamento dei dati personali

1. La Regione Sardegna, con sede legale in Cagliari, Viale Trento 69, Codice Fiscale e P. IVA 80002870923, legalmente rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale pro tempore (in seguito, "Titolare"), in qualità

di Titolare per il trattamento dei dati, informa, ai sensi degli Artt. 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, "GDPR"), che i dati saranno trattati con le modalità e per le finalità evidenziate di seguito.

2. Il Titolare tratta i dati personali e/o identificativi (ad esempio: nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento), in seguito "dati personali" o anche "dati", ai fini della concessione di incentivi a valere sul Contratto di Investimento. I dati personali sono trattati ai sensi dell'art. 6 lett. a) ed e) del GDPR, per le seguenti finalità: gestione e individuazione dei beneficiari del Contratto di Investimento, gestione e monitoraggio dell'intervento agevolato, al fine del raggiungimento degli obiettivi della presente Procedura.

3. Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 n. 2 del GDPR e precisamente: la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. I dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo, sia elettronico e/o automatizzato e saranno archiviati presso l'archivio del Centro regionale di Programmazione, oltre che eventualmente inseriti in ulteriori banche dati detenute dalla Regione.

4. Il Titolare tratterà i dati personali contenuti nei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute per le operazioni finanziate dal presente Avviso per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di conclusione dell'operazione e in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati.

5. Per quanto concerne, invece, il trattamento dei dati ai fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, sarà applicato l'art. 89 del GDPR, e, ove sia possibile senza pregiudicare gravemente o rendere impossibile il conseguimento di tali finalità, saranno introdotte misure tecniche ed organizzative al fine di garantire il principio della minimizzazione dei dati.

6. I dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui al punto 2 a dipendenti e collaboratori del Titolare, di un suo delegato, o di eventuali Responsabili esterni del trattamento, nella loro qualità di autorizzati al trattamento e/o di amministratori di sistema. Senza la necessità di un espresso consenso ai sensi dell'art. 6 lett. b) ed e) del GDPR, il Titolare potrà comunicare i dati per le finalità di cui al punto 2 ad altre partizioni amministrative della Regione Autonoma della Sardegna, quali Autorità di Gestione dei fondi, Uffici preposti ai controlli di I livello, Uffici preposti ad attività di Audit, Uffici preposti alle attività di gestione contabile e di bilancio, uffici preposti alle attività di trasparenza ecc. nonché a quei soggetti, anche esterni alla Regione, per i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o avvenga sulla base di specifica autorizzazione ad effettuare il trattamento per l'espletamento delle finalità suddette.

7. I dati personali sono conservati su server della Regione Autonoma della Sardegna e nell'archivio cartaceo, all'interno dell'Unione Europea. Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui al punto 2 è obbligatorio in quanto strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività connesse al procedimento e l'eventuale opposizione o richiesta di cancellazione da parte dell'interessato comporta l'impossibilità di partecipare o portare avanti la procedura. Le domande presentate dovranno essere corredate, a pena di esclusione, da esplicita dichiarazione del rappresentante legale del Soggetto proponente di presa visione dell'informativa e assenso al trattamento.

8. Tutte le dichiarazioni da rendere sono contenute nell'Apposito modulo online per la presentazione della domanda e sono indispensabili per consentire la valutazione delle attività, nonché le attività di gestione, monitoraggio fisico e finanziario e di verifica amministrativa e contabile previste dalla normativa.

9. Gli interessati godono dei diritti di cui all'art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR e precisamente:

- di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che li riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;

- di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;

- di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi hanno interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

- di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che li riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Ove applicabili, hanno altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all'Autorità Garante.

10. È possibile in qualsiasi momento esercitare i propri diritti inviando una raccomandata a/r a Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito, Assetto del territorio, Centro regionale di Programmazione oppure una PEC all'indirizzo: crp@pec.regione.sardegna.it.

11. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati il Titolare del trattamento è la Regione Autonoma della Sardegna, con sede legale in Cagliari, Viale Trento 69, Codice Fiscale e P.IVA 80002870923, legalmente rappresentata dal Presidente pro tempore della Giunta Regionale. Il delegato del Titolare per il trattamento dei dati inerenti ai procedimenti in carico al Centro regionale di Programmazione è il Direttore generale pro tempore.

12. La Protezione dei dati della R.A.S. è in capo all'Ufficio Speciale Responsabile della Protezione dati del Sistema Regione i cui riferimenti, reperibili sul Sito istituzionale della Regione o contattando l'URP della Presidenza, sono: +39 0706065735; rpd@pec.regione.sardegna.it; rpd@regione.sardegna.it.

Art. 28 Comunicazioni

1. Il Beneficiario deve trasmettere tutte le comunicazioni e la documentazione inerente all'Investimento ammesso esclusivamente tramite l'apposito Sistema informativo per la gestione del processo di erogazione e sostegno della Regione Autonoma della Sardegna (SIPES).
2. Per le funzionalità non supportate dalla piattaforma, o per comunicazioni inerenti a variazioni e/o a rinunce, il Beneficiario comunicherà alla Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio – Centro regionale di Programmazione all'indirizzo P.E.C. crp@pec.regione.sardegna.it.

Art. 29 Disposizioni Finali

1. Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna.
2. Il presente Avviso potrà subire modifiche nel corso della sua vigenza.
3. Sul sito internet istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna, saranno pubblicate eventuali modifiche, aggiornamenti e chiarimenti sulla procedura.
4. La pubblicazione del presente Avviso e di tutti gli atti relativi alla presente procedura sul sito sopra indicato ha valore di notifica nei confronti degli interessati.
5. Il Centro regionale di Programmazione si riserva di utilizzare eventuali norme di riferimento subentranti in materia di aiuti, in relazione ai nuovi orientamenti comunitari vigenti.
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si rinvia alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché alle disposizioni dei piani e programmi di riferimento settoriale.
7. Tutte le informazioni concernenti il presente Avviso e gli eventuali chiarimenti di carattere tecnico amministrativo possono essere richiesti all'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Centro regionale di Programmazione al seguente indirizzo di posta elettronica: crp@pec.regione.sardegna.it.
8. È istituito il Punto di contatto qualificato garante dell'attuazione e applicazione della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea nonché della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Per la presentazione di reclami e segnalazione si rinvia al link sottoindicato: www.sardegnaprogrammazione.it/programmi/fesr/articolo/punto-di-contatto-ue

Appendice - Tecnologie

Settori delle tecnologie digitali critiche, a carattere non esaustivo

a) Tecnologie di semiconduttori avanzati

Microelettronica, compresi i processori; tecnologie fotoniche, compreso il laser ad alta energia; chip ad alta frequenza; apparecchiature per la fabbricazione di semiconduttori con dimensioni dei nodi molto avanzate; tecnologie di semiconduttori qualificate per impiego spaziale

b) Tecnologie di intelligenza artificiale

Algoritmi di IA; calcolo ad alte prestazioni; cloud computing ed edge computing; tecnologie di analisi dei dati; visione artificiale, trattamento del linguaggio, riconoscimento degli oggetti; tecnologie per la tutela della vita privata (ad esempio apprendimento federato)

c) Tecnologie quantistiche

Calcolo quantistico; crittografia quantistica; comunicazioni quantistiche; distribuzione quantistica delle chiavi (QKD); rilevamento quantistico, compresa la gravimetria quantistica; radar quantistico; simulazione quantistica; imaging quantistico; orologi quantistici; metrologia; tecnologie quantistiche qualificate per impiego spaziale

d) Connettività avanzata, navigazione e tecnologie digitali

Comunicazioni e connettività digitali sicure, come RAN (Radio Access Network, rete di accesso radio) e Open RAN, 5G e 6G; tecnologie di cibersicurezza, compresi la sorveglianza informatica, i sistemi di sicurezza e intrusione, la scienza forense digitale; internet delle cose e realtà virtuale; tecnologie di registro distribuito e identità digitale; tecnologie di orientamento, navigazione e controllo, compresi l'avionica e il posizionamento marino, e PNT spaziali; connettività sicura via satellite

e) Tecnologie di rilevamento avanzato

Rilevamento elettro-ottico, radar, chimico, biologico, di radiazioni e distribuito; magnetometri, gradiometri magnetici; sensori di campo elettrico subacquei; gravimetri e gradiometri

Settori delle tecnologie critiche "pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse", comprese quelle riferite al regolamento NZIA

f) Tecnologie solari

Tecnologie solari fotovoltaiche; tecnologie solari termoelettriche; tecnologie solari termiche; altre tecnologie solari

g) Tecnologie per l'energia eolica e le energie rinnovabili

h) Tecnologie delle batterie e di stoccaggio dell'energia

i) Tecnologie dell'idrogeno Elettrolizzatori; celle a combustibile a idrogeno; altre tecnologie dell'idrogeno

l) Tecnologie del biogas e del biometano sostenibili

m) Tecnologie di cattura e stoccaggio del carbonio

n) Tecnologie delle reti elettriche; tecnologie di ricarica elettrica per i trasporti; tecnologie di digitalizzazione della rete; altre tecnologie delle reti elettriche

o) Tecnologie per i combustibili alternativi sostenibili

p) Tecnologie idroelettriche

q) Altre tecnologie delle energie rinnovabili

Tecnologie dell'energia osmotica; tecnologie dell'energia ambientale diverse dalle pompe di calore; tecnologie della biomassa; tecnologie dei gas di scarico; tecnologie dei gas da impianti di trattamento delle acque; altre tecnologie delle energie rinnovabili

r) Tecnologie per l'efficienza energetica inerenti al sistema energetico

Tecnologie per l'efficienza energetica inerenti al sistema energetico; tecnologie delle reti del calore; altre tecnologie per l'efficienza energetica inerenti al sistema energetico

s) Tecnologie per i combustibili rinnovabili di origine non biologica

t) Soluzioni biotecnologiche in materia di clima ed energia

- u) Tecnologie industriali trasformative per la decarbonizzazione
- v) Tecnologie di trasporto e utilizzo di CO₂
- z) Materiali avanzati, tecnologie di fabbricazione e riciclaggio

Tecnologie per nanomateriali; materiali intelligenti; materiali ceramici avanzati; materiali stealth; materiali sicuri e sostenibili fin dalla progettazione; fabbricazione additiva; fabbricazione di microprecisione a controllo digitale e lavorazione/saldatura laser su piccola scala; tecnologie per l'estrazione; trasformazione e riciclaggio di materie prime critiche e di altri componenti (ad esempio catalizzatori, batterie), compresi l'estrazione idrometallurgica, la biolisciviazione, la filtrazione basata sulle nanotecnologie, il trattamento elettrochimico e la massa nera

- aa) Tecnologie per la depurazione e la desalinizzazione delle acque
- bb) Tecnologie dell'economia circolare

Tecnologie per il riutilizzo e il riciclaggio dei componenti elettronici (rifiuti elettronici); tecnologie della bioeconomia circolare (ad esempio per la conversione dei rifiuti in materiali a base biologica o energia di valore)

Settori delle biotecnologie critiche, a carattere non esaustivo

- cc) DNA/RNA

Genomica, farmacogenomica; sonde geniche; ingegneria genetica; sequenziamento/sintesi/amplificazione del DNA/dell'RNA; profilo di espressione genica e utilizzo della tecnologia antisense; sintesi del DNA su larga scala; nuove tecniche genomiche; gene drive.

- dd) Proteine e altre molecole

Sequenziamento/sintesi/ingegnerizzazione di proteine e peptidi (inclusi gli ormoni a grande molecola); nuovi metodi di somministrazione per farmaci a grande molecola; proteomica; isolamento e purificazione delle proteine; segnalazione; identificazione dei recettori cellulari; sviluppo di prodotti policlonali. ee) Coltura e ingegneria cellulare e tissutale

Coltura cellulare/tissutale; ingegneria dei tessuti (incluse le impalcature tissutali e l'ingegneria biomedica); fusione cellulare; tecnologie di selezione assistita da marcatori; ingegneria metabolica; terapie cellulari; biostampa di cellule/organi sostitutivi

- ff) Tecniche biotecnologiche di processo

Fermentazione per mezzo di bioreattori; bioraffinazione; biotrasformazione; biolisciviazione; biopulping; biobleaching; biodesolfurazione; biobonifica; biorilevamento; biofiltrazione e fitobonifica; acquacoltura molecolare; protezione e decontaminazione, compresi gli agenti decontaminanti umani; biocatalisi, nuove tecniche di prova adatte all'high-throughput screening; miglioramento dei processi e ottimizzazione della somministrazione per i biomedicinali e medicinali per terapie avanzate

- gg) Vettori genici e a RNA

Terapia genica: vettori virali

- hh) Bioinformatica

Costruzione di banche dati sui genomi; sequenze di proteine; modellizzazione di processi biologici complessi, compresa la biologia dei sistemi; sviluppo della genomica personalizzata

- ii) Nanobiotecnologia

Applicazione degli strumenti e dei processi di nano/microfabbricazione alla costruzione di dispositivi per lo studio dei biosistemi e applicazioni nella somministrazione di farmaci, diagnostica, fabbricazione.

Materie prime critiche ammissibili al finanziamento

- a) bauxite/allumina/alluminio
- b) bismuto
- c) boro - grado metallurgico
- d) cobalto
- e) rame
- f) gallio

- g) germanio
- h) litio - grado batteria
- i) magnesio metallico
- j) manganese - grado batteria
- k) grafite - grado batteria
- l) nichel - grado batteria
- m) metalli del gruppo del platino
- n) elementi delle terre rare per magneti permanenti (Nd, Pr, Tb, Dy, Gd, Sm, e Ce)
- o) silicio metallico
- p) titanio metallico
- q) tungsteno

Servizi critici ammissibili al finanziamento

- a) servizi di camera bianca per la fabbricazione di semiconduttori;
- b) servizi di cloud/edge computing;
- c) servizi di calcolo ad alte prestazioni;
- d) servizi di prova e sperimentazione;
- e) servizi di cibersecurity;
- f) servizi di IoT spaziale, di connettività sicura specifici per la fabbricazione intelligente, il posizionamento, la navigazione e la sincronizzazione (PNT) spaziali;
- g) servizi di monitoraggio e tracciamento in tempo reale e la gestione specializzata delle sperimentazioni cliniche per lo sviluppo di nuovi prodotti farmaceutici.

Appendice - Definizioni

1. Ai fini del presente Avviso sono adottate le seguenti definizioni.

- a) **Agevolazione:** il vantaggio economico previsto dall'Avviso a valere su risorse pubbliche, avente o meno le caratteristiche di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, riconosciuto in una delle forme di cui all'articolo 12.
- b) **Aiuti a finalità regionale agli investimenti:** aiuti a finalità regionale concessi per un investimento iniziale o per un investimento iniziale a favore di una nuova attività economica.
- c) **Anno a regime:** si intende il primo esercizio contabile successivo a quello in cui è avvenuta la chiusura lavori.
- d) **Avvio lavori:** la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per «avvio dei lavori» si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito. Tale principio con riferimento alle attività di ricerca e sviluppo, va interpretato con quanto previsto dal punto 43 della Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2022/C 414/01) per cui la Commissione ritiene che l'aiuto non costituisca un incentivo per il beneficiario se l'attività di RSI è già stata avviata prima che il beneficiario abbia presentato domanda di aiuto. Se l'avvio dei lavori ha luogo prima che il beneficiario abbia presentato l'istanza di accesso all'agevolazione, l'iniziativa perde l'ammissibilità all'aiuto.
- e) **Bandi:** i bandi, gli avvisi o i provvedimenti comunque denominati adottati per l'attivazione degli incentivi.
- f) **Beneficiario:** l'impresa, in forma individuale o congiunta (in aggregazione stabile), ammessa a beneficiare delle misure agevolative previste dall'Avviso.
- g) **Contratto di finanziamento:** si intende il contratto, stipulato tra il Soggetto gestore ed il Soggetto beneficiario, avente ad oggetto la concessione di un prestito a medio e lungo termine, a valere sul Fondo di Competitività.
- h) **Contratto di Investimento:** è la misura di sostegno, per il conseguimento di finalità predeterminate dall'Amministrazione regionale, che sostiene investimenti di grandi dimensioni anche attraverso la combinazione di sovvenzioni e strumenti finanziari.
- i) **Contratto di rete:** si intende lo strumento disciplinato dall'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni. Il contratto di rete deve configurare una collaborazione effettiva, stabile e coerente rispetto all'articolazione delle attività, espressamente finalizzata alla realizzazione della Proposta di Investimento presentata.
- j) **Contributo a fondo perduto:** forma di agevolazione che prevede trasferimento di risorse al beneficiario non soggette a restituzione, variamente denominate sulla base delle finalità o dei costi sostenuti, indipendentemente dal trattamento fiscale o contabile.
- k) **Contributo in conto impianti:** contributo diretto a sostenere investimenti in beni strumentali ammortizzabili e commisurato al costo degli stessi investimenti.
- l) **Data di ultimazione dell'Investimento/Chiusura lavori:** si intende la data di emissione dell'ultimo dei titoli di spesa ammissibili ovvero, per i beni in leasing, quella relativa all'ultimo verbale di consegna dei beni; per i programmi che comprendono sia beni in leasing che beni acquistati direttamente dall'impresa, la data di ultimazione coincide con l'ultima delle suddette date.
- m) **DNSH:** Do No Significant Harm, ossia "non arrecare un danno significativo") è un criterio stabilito dal Regolamento UE 2020/852 (Tassonomia Europea) per garantire che le attività economiche finanziate con fondi pubblici non arrechino un danno significativo all'ambiente.
- n) **Fase negoziale:** la fase che si avvia con la presentazione della manifestazione di interesse e che in caso di positiva conclusione dell'esame autorizza i soggetti proponenti alla presentazione della domanda di accesso al Contratto di Investimento.
- o) **Finanziamento agevolato:** la forma di agevolazione che prevede l'erogazione al beneficiario di un finanziamento soggetto a rimborso ad un tasso inferiore rispetto a quello di mercato.

- p) **Fondo di Competitività delle imprese (Fondo di Competitività):** lo strumento finanziario regionale attraverso il quale sono erogati prestiti a condizioni di mercato.
- q) **GI:** Grande impresa, quella che non soddisfa i requisiti dell'art. 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER).
- r) **Giorni:** si intendono giorni lavorativi quando non diversamente indicato.
- s) **Impresa:** qualsiasi soggetto che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica.
- t) **Impresa autonoma:** qualsiasi impresa non classificata come impresa associata o collegata, sulla base delle definizioni di cui all'art. 3 dell'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER).
- u) **Impresa in difficoltà:** si intende l'impresa che si trova nelle condizioni di cui all'art. 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER).
- v) **Investimenti immateriali:** sono gli attivi diversi da attivi materiali o finanziari che consistono in diritti di brevetto, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale.
- w) **Investimento iniziale:** a) investimento in attivi materiali e immateriali relativo a una o più delle seguenti attività: la creazione di un nuovo stabilimento; l'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente; la diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti o servizi non fabbricati o forniti precedentemente in detto stabilimento; o un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo del prodotto o dei prodotti interessati dall'investimento nello stabilimento; b) l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che è stato chiuso o che sarebbe stato chiuso in assenza di tale acquisizione. La semplice acquisizione di azioni di un'impresa non viene considerata un investimento iniziale. L'investimento di sostituzione non costituisce pertanto un investimento iniziale.
- x) **Investimenti materiali:** sono gli "attivi materiali", vale a dire gli attivi consistenti in terreni, immobili e impianti, macchinari e attrezzature.
- y) **Lavoratore Autonomo:** il lavoratore la cui attività è ricompresa nell'ambito dell'articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81, ivi incluso il libero professionista iscritto agli ordini professionali e l'esercente una delle professioni non organizzate in ordini o collegi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4. autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale.
- z) **Leasing finanziario (o locazione finanziaria):** si intende il contratto con il quale la banca o l'intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al D.Lgs. n. 385/1993, si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l'obbligo di restituirlo. Con riferimento agli aiuti a finalità regionale ex art. 14 e agli aiuti agli investimenti a favore della PMI ex art. 17, i costi relativi alla locazione di attivi materiali possono essere presi in considerazione solo nelle seguenti condizioni:
- a. per i terreni e gli immobili, la locazione deve proseguire per almeno cinque anni dopo la data prevista di completamento dell'investimento nel caso di imprese di grandi dimensioni e per tre anni nel caso di PMI;
 - b. per gli impianti o i macchinari, il contratto di locazione deve essere stipulato sotto forma di leasing finanziario e prevedere l'obbligo per il beneficiario degli aiuti di acquistare l'attivo alla scadenza del contratto
- aa) **Mezzi propri:** si intendono nuovi conferimenti effettuati dai soci del Soggetto proponente a titolo di incremento di patrimonio netto, e/o riserve effettivamente disponibili o utili accantonati senza vincoli di destinazione risultanti dall'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda, da vincolare alla realizzazione dell'Investimento. Nei mezzi propri rientra anche il cash flow di tipo reddituale generato dalla gestione dell'impresa, determinato secondo metodi prudenziali (e pertanto conseguibile con ragionevole certezza), coerente con i principi contabili e congruo rispetto alla Proposta. Non è ricompresa nella tipologia "apporto mezzi propri" il c.d. "apporto in natura".
- bb) **Mutuo ipotecario:** è il contratto col quale il mutuante (banca/intermediario finanziario) eroga al mutuatario (impresa beneficiaria) una determinata quantità di denaro e il mutuatario si obbliga a restituire il denaro ricevuto in un determinato periodo di tempo. Il mutuo è ipotecario nel caso in cui il rimborso nei confronti della banca/intermediario finanziario sia garantito da un'ipoteca iscritta su uno o più immobili.

- cc) **PMI**: si intende l'impresa la cui dimensione sia Micro, Piccola e Media, si rinvia all'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER).
- dd) **Proposta di Investimento**: il programma di investimenti presentato dal soggetto proponente sulla base del modello allegato alla domanda di accesso, comprensivo di eventuali spese non ammissibili e/o coperte da altre fonti di finanziamento. La Proposta è finalizzata a descrivere la situazione dell'impresa, il programma di investimenti eventualmente articolato in più azioni, gli obiettivi previsti in termini di attività, mercato e ricadute sul territorio regionale, i conti economici di previsione (dell'esercizio a regime e dei due successivi) e le modalità di copertura del fabbisogno finanziario dell'investimento. La Proposta deve essere organica e funzionale, da sola idonea, cioè, a conseguire gli obiettivi produttivi ed economici prefissati dall'impresa.
- ee) **RNA**: il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successiva normativa attuativa.
- ff) **Sale and lease back (in breve lease back)**: si intende l'operazione finanziaria con la quale il proprietario di un bene aliena quest'ultimo ad un intermediario finanziario, che paga il prezzo e, contestualmente, concede il medesimo bene in leasing finanziario allo stesso venditore. Si applicano le definizioni di cui all'art. 14 e 17 del precedente punto z).
- gg) **Servizi di consulenza**: si intende un Piano finalizzato alla risoluzione di problematiche di tipo gestionale, tecnologico, organizzativo, commerciale, produttivo e finanziario delle imprese. È costituito da uno o più servizi coerenti tra loro. Il Piano deve essere definito sulla base di una autodiagnosi aziendale che tenga conto dei punti di forza e di debolezza, dei vincoli e delle opportunità. Attraverso questa autodiagnosi, l'impresa individua i servizi esterni da acquisire al fine di superare le criticità e cogliere le opportunità necessarie ad accresce il suo livello competitività.
- hh) **Soggetto Gestore**: si intende il soggetto incaricato della gestione del Fondo Competitività.
- ii) **Soggetto Istruttore**: si intende il soggetto incaricato delle attività di istruttoria nella fase attuativa degli investimenti finanziati.
- jj) **Soggetto proponente**: l'impresa in forma individuale o congiunta (in aggregazione stabile) che intende realizzare investimenti nel territorio regionale attraverso una specifica Proposta di Investimento capace di generare significative ricadute a livello locale.
- kk) **Sostenibilità ambientale ed energetica della Proposta di investimento**: si intende una Proposta che ricomprenda una o più delle voci di seguito elencate.
- 1) Impianti di produzione di energia termica o elettrica da fonte rinnovabile per l'autoconsumo
 - 2) Sistemi per l'utilizzo di energia termica o elettrica recuperata dai cicli produttivi
 - 3) Sistemi e componenti di monitoraggio, gestione e/o contenimento dei consumi energetici anche riferiti al ciclo produttivo
 - 4) Sistemi atti a consentire un utilizzo efficiente delle risorse, il trattamento e la trasformazione dei rifiuti, compreso il riuso dei materiali in un'ottica di economia circolare o a "rifiuto zero" e di compatibilità ambientale
 - 5) Sistemi e strumenti mirati all'uso razionale e/o alla sanificazione e/o al riciclo integrato delle acque
 - 6) Sistemi mirati al riciclo degli scarti di produzione
 - 7) Interventi atti a consentire l'efficientamento energetico degli edifici interessati dal programma di investimenti proposto
 - 8) Interventi finalizzati all'efficientamento del ciclo produttivo
 - 9) Interventi di packaging intelligente (smart packaging) che prevedano anche l'utilizzo di materiali recuperati
 - 10) Investimenti atti a consentire un abbattimento dell'inquinamento acustico e/o luminoso e/o elettromagneti
 - 11) Interventi mirati alla riduzione di emissioni di inquinanti e polveri in atmosfera
 - 12) Interventi mirati alla riduzione dell'impatto ambientale/paesaggistico. o) Interventi volti alla transizione ecologica
- 13) **Unità produttiva**: si intende la struttura/unità locale nella quale si svolge stabilmente l'attività di produzione legata al prodotto o servizio a cui si riferisce la Proposta di investimento, anche articolata

su più immobili fisicamente separati ma prossimi, o funzionalmente collegati, finalizzata allo svolgimento delle attività di impresa e dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale.

2. Trovano, inoltre, applicazione le definizioni previste dall'art. 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (GBER) e ss.mm.ii.